Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 123° — Numero 321

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 22 novembre 1982

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

Sono in corso di spedizione i moduli di conto corrente postale per rinnovo abbonamenti, salvo conguaglio, alla Gazzetta Ufficiale 1983.

I Signori Abbonati sono pregati, nel loro interesse, di attenersi scrupolosamente alle istruzioni che leggeranno nell'avviso allegato al conto corrente.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti telefonare ai numeri (06) 85082221-85082149.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Lazio

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 321 DEL 22 NOVEMBRE 1982:

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 agosto 1982, n. **864.**

Attuazione delle direttive (CEE) n. 73/362 e n. 78/629 relative alle misure lineari materializzate.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 agosto 1982, n. **865.**

Attuazione della direttiva (CEE) n. 76/764 relativa ai termometri clinici di vetro a mercurio del tipo a massima.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 agosto 1982, n. **866.**

Attuazione della direttiva (CEE) n. 77/95 relativa ai tassametri.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 agosto 1982, n. **867.**

Attuazione della direttiva (CEE) n. 71/349 relativa alla stazzatura delle cisterne di natanti.

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 321 DEL 22 NOVEMBRE 1982:

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI

Prospetto dei dati integrativi di tariffa del nuovo catasto edilizio urbano per vari comuni della provincia di Alessandria.

(4801)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 11 novembre 1982, n. **861.**

Assunzione straordinaria di personale addetto al servizio di automezzi dipendente dal Ministero di grazia e giustizia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Allo scopo di sopperire alle esigenze di funzionalità dell'Amministrazione della giustizia e di sicurezza dei magistrati, i presidenti ed i procuratori generali delle corti di appello, i presidenti dei tribunali ed i procuratori della Repubblica, nell'ambito delle rispettive competenze, nel termine massimo di un quinquennio a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, provvedono con decreto ad assumere per la durata massima di un anno rinnovabile per un ulteriore periodo di eguale durata — nei limiti dei posti vacanti presso ciascun ufficio giudiziaro — *autisti non di ruolo, in* deroga alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276.

Art. 2.

Le assunzioni di cui all'articolo che precede potranno riguardare tutti coloro che non abbiano superato il sessantesimo anno di età e siano in possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione al corrispondente impiego di ruolo.

Sarà data precedenza nelle assunzioni agli ex appartenenti alle forze di polizia o alle forze armate.

Art. 3.

Al personale assunto ai sensi della presente legge competono, per le giornate di effettivo servizio, il trattamento economico previsto per la corrispondente categoria non di ruolo allo stipendio iniziale nonché, per ogni mese di servizio prestato, o frazione superiore ai quindici giorni, un periodo di ferie nella misura di due giorni ed un premio di fine servizio in misura pari ad un dodicesimo di una mensilità dello stipendio in godimento. I ratei della tredicesima mensilità ed il premio di fine servizio sono corrisposti al momento della cessazione dal servizio.

Il personale straordinario ha diritto all'assistenza sanitaria ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ed è iscritto all'assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, ed a quelle contro la disoccupazione involontaria e la tubercolosi, con l'osservanza delle vigenti disposizioni sui relativi obblighi contributivi.

Art. 4.

I rapporti di lavoro costituiti ai sensi dell'articolo 2 sono risolti di diritto, a cominciare da quello costituito per ultimo presso lo stesso ufficio giudiziario, con l'immissione in servizio del personale autista assunto in via ordinaria in base alle disposizioni vigenti, e possono essere ripristinati, alle condizioni e secondo le modalità di cui alla presente legge, qualora si determinino nuove vacanze nei medesimi posti nelle rispettive piante organiche.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente sarà data precedenza, nelle assunzioni, agli autisti già utilizzati, per maggior tempo, ai sensi della presente legge.

Art. 5.

Il personale assunto ai sensi della presente legge che comunque abbia dato prova di scarso rendimento o abbia tenuto un comportamento non conforme ai doveri di ufficio è esonerato dall'incarico con provvedimento motivato dal capo dell'ufficio giudiziario competente a disporre l'assunzione, sentito il parere della commissione di vigilanza e disciplina istituita presso le corti di appello per il personale ausiliario dell'Amministrazione della giustizia.

Tale provvedimento viene comunicato all'interessato.

Art. 6.

L'onere derivante dalla piena attuazione della presente legge è valutato in L. 6.500.000.000 in ragione d'anno.

Alla spesa relativa all'anno 1982, valutata in lire 1.650.000.000, si provvede mediante lo stanziamento iscritto sul cap. 1501 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario 1982 e sul corrispondente capitolo dello stesso bilancio per gli esercizi successivi.

Art. 7.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 novembre 1982

PERTINI

SPADOLINI — DARIDA — LA MALFA — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

LEGGE 11 novembre 1982, n. **862.**

Estensione al personale degli archivi notarili delle disposizioni contenute nell'articolo 168 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Per le esigenze di normalizzazione dei servizi ed in considerazione della eccezionale situazione in cui versa l'Amministrazione degli archivi notarili, è autorizzata,

dal 1° gennaio 1982 al 31 maggio 1983, la devoluzione a tutto il personale che presta effettivo servizio nella predetta amministrazione di un importo corrispondente a 226.000 ore di lavoro straordinario per l'anno 1982, ed a 106.000 ore per l'anno 1983, in aggiunta alle erogazioni previste dagli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422, e dall'articolo 1 della legge 22 luglio 1978, n. 385.

Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentito il consiglio di amministrazione, il suddetto monte ore verrà ripartito fra i vari uffici dell'Amministrazione degli archivi notarili, in relazione alle unità di personale in servizio ed al carico di lavoro con l'indicazione di parametri basati sulla effettiva presenza in servizio e del limite massimo per ciascun dipendente.

Alla spesa relativa all'anno 1982, valutata in complessive L. 926.000.000, si farà fronte mediante prelevamento dal Fondo dei sopravanzi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 novembre 1982

PERTINI

SPADOLINI — DARIDA — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

LEGGE 11 novembre 1982, n. **863.**

Sistemazione del personale del Ministero dei trasporti assunto con contratto a termine, ai sensi dell'articolo 6 della legge 22 dicembre 1973, n. 825, in data posteriore al 30 aprile 1979.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

La norma di cui all'articolo 31 della legge 11 luglio 1980, n. 312, si applica anche a favore del personale del Ministero dei trasporti che, assunto con contratto a termine, ai sensi dell'articolo 6 della legge 22 dicembre 1973, n. 825, in data posteriore al 30 aprile 1979, si trovava in servizio al 31 dicembre 1981.

I contratti relativi al personale di cui al precedente comma, che vengano a scadenza prima dell'entrata in vigore della presente legge, sono automaticamente prorogati fino a tale data.

L'onere derivante dall'attuazione della presente legge è valutato in lire 65 milioni in ragione d'anno.

Alla spesa relativa all'anno finanziario 1982, valutata in lire 20 milioni, si provvede a carico degli stanziamenti iscritti al capitolo 2001 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti per l'anno medesimo e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 novembre 1982

PERTINI

SPADOLINI — BALZAMO — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 11 novembre 1982.

Modificazione alla circoscrizione territoriale del consolato generale di prima categoria in Colonia (Repubblica federale di Germania).

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 relativo all'ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1982 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 19 agosto 1982, con il quale veniva modificata la circoscrizione territoriale del consolato generale di prima categoria in Colonia (Repubblica federale di Germania), a decorrere dal 1° agosto 1982;

Considerato che la modificazione alla circoscrizione del consolato generale di prima categoria in Colonia (Repubblica federale di Germania) veniva effettuata, con il predetto decreto, in relazione alla soppressione della cancelleria consolare alle dipendenze dell'ambasciata in Bonn (Repubblica federale di Germania);

Considerato che la soppressione della cancelleria consolare alle dipendenze dell'ambasciata in Bonn (Repubblica federale di Germania) decorrerà dal 31 gennaio 1983;

Decreta:

La circoscrizione territoriale del consolato generale di prima categoria in Colonia (Repubblica federale di Germania), a decorrere dal 31 gennaio 1983, è modificata come segue: il distretto di Colonia con i circondari di Aachen, Dueren, Erftkreis, Euskirchen, Heinsberg, Oberbergischer Kreis, Rhein-Bergischer Kreis, Rhein-Sieg Kreis e le città di Aachen, Bonn, Koeln, Leverkusen. Il distretto di Duesseldorf con i circondari di Kleve, Nettmann, Neuss, Viersen, Wesel e le città di Duesseldorf, Duisburg, Essen, Krefeld, Moenchengladbach, Muehlheim an der Ruhr, Remscheid, Solingen, Wuppertal. Il distretto di Arnsberg con i circondari di Hochsauerlandkreise, Maerkischer Kreis, Olpe, Siegen.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 novembre 1982

Il Ministro: COLOMBO

(5557)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 19 novembre 1982.

Norme di applicazione dei regolamenti (CEE) n. 2989/82 del Consiglio del 9 novembre 1982 e n. 2991/82 della commissione del 9 novembre 1982 relativi alla vendita a prezzo ridotto di burro destinato al consumo diretto nella Comunità.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, e successive modificazioni, relativo all'organizzazione comune dei mercati del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

Visto il regolamento (CEE) n. 1687/76 della commissione, del 30 giugno 1976, e successive modificazioni, che stabilisce modalità comuni di controllo della utilizzazione e/o della destinazione di prodotti provenienti dall'intervento;

Visto il regolamento (CEE) n. 985/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, e successive modificazioni, che stabilisce le norme generali che disciplinano le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte;

Visto il regolamento (CEE) n. 2989/82 del Consiglio, del 9 novembre 1982, relativo allo smaltimento del burro al consumo diretto;

Visto il regolamento (CEE) n. 2991/82 della commissione, del 9 novembre 1982, relativo allo smercio temporaneo a prezzo ridotto, durante la campagna lattiera 1982-83, di burro destinato al consumo diretto nella Comunità;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610, riguardante il riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.);

Vista la legge 10 giugno 1982, n. 348, concernente la costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347, e successive modifiche, che ha istituito il Comitato interministeriale ed i comitati provinciali per il coordinamento e la disciplina dei prezzi;

Vista la legge 23 dicembre 1956, n. 1526, concernente la difesa della genuinità del burro;

Considerato che la finalità dei succitati regolamenti n. 2989/82 e n. 2991/82 è quella di mettere a disposizione del consumatore finale burro a prezzo ridotto, senza peraltro perturbare il mercato della produzione;

Considerato che è necessario conoscere la precisa origine del burro da utilizzare, al fine di poter accertare che il burro che beneficia dell'aiuto non formi oggetto delle misure previste all'art. 6, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 804/68;

Considerato che per assicurare la qualità del prodotto da mettere a disposizione del consumatore a prezzo ridotto, è bene che la commercializzazione avvenga nelle forme usuali del mercato;

Considerato che per il raggiungimento dei fini sopra esposti è necessario prevedere adeguati controlli in tutte le fasi di commercializzazione;

Atteso che occorre emanare le norme per dare attuazione nel territorio della Repubblica alle citate disposizioni comunitarie concernenti la concessione dell'aiuto al consumo del burro in Italia;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi di quanto prescritto dall'art. 3, paragrafo 2 e dall'art. 11, paragrafo 1, del regolamento (CEE) numero 2991/82, le domande per beneficiare dell'aiuto comunitario di 130 ECU/ql (167.570 Lit/ql) sia per il burro proveniente dall'ammasso privato che per quello di libero mercato, devono essere presentate all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo entro il 1° dicembre 1982 da parte degli aventi diritto.

Le domande, di cui al primo comma, devono essere redatte in carta semplice e in duplice copia, di cui una da inviare per conoscenza all'istituto di vigilanza per la repressione delle frodi competente per territorio, in relazione alla sede amministrativa dell'impresa richiedente.

La quantità minima di burro ammessa a beneficiare dell'aiuto non può essere inferiore a 2 tonnellate per ogni singola impresa. La quantità massima di burro per la quale può essere richiesto l'aiuto non può eccedere una quantità pari alla media mensile del prodotto venduto in pacchetti per il consumo diretto nei mesi di ottobre, novembre, dicembre 1981 e gennaio 1982, moltiplicata per 2 e maggiorata al massimo del 50 %. Per le cooperative lattiero-casearie la media dei quattro mesi è calcolata tenendo conto del burro distribuito ai soci.

Le imprese potranno altresì chiedere nella domanda l'assegnazione di un ulteriore quantitativo di burro, sempre che le richieste complessive pervenute alla A.I.M.A. non coprano l'intero contingente.

I titolari di contratto d'ammasso privato, che intendono beneficiare dell'aiuto, devono prioritariamente richiedere il destoccaggio delle partite di burro che, alla data del 20 dicembre 1982, risultino immagazzinate sotto contratto da almeno centoventi giorni con l'indicazione per ciascuna di esse dei quantitativi da ritirare e della data prevista di destoccaggio.

La domanda di destoccaggio, di cui al comma precedente, deve essere presentata all'A.I.M.A. in duplice copia, in allegato alla domanda di aiuto di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 2.

La domanda di aiuto, di cui al precedente art. 1, da redigersi secondo il fac-simile allegato 1, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa che deve, sotto la propria responsabilità:

Dichiarare:

di svolgere attività nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari sul territorio della Repubblica e di essere iscritto a tal fine in un pubblico registro;

di avere prodotto e/o acquistato a decorrere dal 1° agosto 1982 ed eventualmente acquistare e/o produrre entro il 31 gennaio 1983 l'intera quantità di burro per la quale chiede l'aiuto;

che il burro acquistato, fabbricato esclusivamente con creme di latte non contenenti creme di siero di latte, non sia oggetto di misure di intervento previste all'art. 6, paragrafi 1 o 2 del regolamento (CEE) numero 804/68;

il quantitativo di burro venduto per il consumo diretto in pacchetti nei mesi di ottobre, novembre, dicembre 1981 e gennaio 1982 e, nel caso di cooperative lattiero-casearie, venduto e/o distribuito ai soci;

di accettare tutte le condizioni del presente decreto.

Impegnarsi:

a fornire, al personale incaricato di effettuare i controlli previsti al successivo art. 8, la prova, consistente in una dichiarazione rilasciata dall'organismo d'intervento territorialmente competente in relazione all'ubicazione dello stabilimento che ha fabbricato il burro che il prodotto acquistato e/o fabbricato nel periodo che va dal 1° agosto 1982 fino al 31 gennaio 1983 non forma oggetto delle misure d'intervento di cui all'art. 6, paragrafi 1 o 2 del regolamento (CEE) n. 804/68;

a confezionare o far confezionare presso uno stabilimento, di cui deve essere indicata la denominazione ed ubicazione, nel termine indicato nell'autorizzazione che sarà rilasciata dall'A.I.M.A., gli interi quantitativi di burro autorizzati, in confezioni del peso massimo di gr 500, mantenendo nella confezione e nell'involucro le forme e le iscrizioni usuali e proprie delle marche dell'azienda;

per le imprese che commercializzano più di una marca, a confezionare e distribuire per il consumo a prezzo ridotto anche la marca principale;

ad impacchettare burro di qualità non inferiore a quello normalmente commercializzato per la o le proprie marche;

ad imprimere sulla faccia anteriore del pacchetto il prezzo effettivo di vendita al consumo che non deve comunque superare il prezzo massimo che sarà fissato con provvedimento del C.I.P. e la iscrizione, in lettere di almeno 5 mm di altezza, « Vendita speciale CEE »;

ad avere registrazioni contabili dalle quali possa rilevarsi il carico e lo scarico di detto burro;

a destinare tutto il burro impacchettato al consumo diretto;

a precisare nelle fatture di vendita e nei buoni di consegna le quantità di burro oggetto della vendita speciale;

ad imporre, con contratto scritto, ai commercianti all'ingrosso ed a tutti gli intermediari, di cui dovesse servirsi per la distribuzione, gli obblighi derivanti dalle disposizioni di cui al presente decreto.

Art. 3.

Le imprese produttrici, i grossisti e gli intermediari, relativamente al burro venduto per la « Vendita speciale » devono tenere registrazioni contabili dalle quali risultino i quantitativi acquistati e venduti del burro con la precisa indicazione delle ditte fornitrici ed acquirenti.

I commercianti al dettaglio debbono registrare soltanto il carico del burro ricevuto dai grossisti o dagli intermediari o direttamente dalle imprese impacchettatrici per la vendita speciale.

Tutte le registrazioni debbono essere effettuate su appositi registri bollati a norma di legge e preventivamente vidimati pagina per pagina dagli istituti di vigilanza per la repressione delle frodi o dalle locali camere di commercio, industria ed artigianato.

In sostituzione di detti registri possono essere utilizzati normali registri IVA, purché dagli stessi siano rilevabili tutti i movimenti di carico e, se richiesto, scarico del burro.

Art. 4.

L'A.I.M.A., constatata la regolarità delle domande ricevute entro il 1° dicembre 1982 in relazione alle dichiarazioni ed agli impegni di cui ai precedenti articoli, entro il 16 dicembre 1982 provvede a rilasciare a ciascun richiedente:

a) nel caso di imprese che confezionano solo burro di libero mercato, un'autorizzazione nella quale sia indicata la quantità di burro che può essere oggetto dell'aiuto e la data limite entro la quale deve avvenire il confezionamento, che non può oltrepassare il sessantesimo giorno da quella del rilascio dell'autorizzazione medesima;

b) nel caso di imprese che detengono burro sotto contratto di ammasso privato, tante autorizzazioni quanti sono i contratti per i quali viene richiesto il destoccaggio del burro da confezionare per la « Vendita speciale », indicando, per ciascuna di esse, il quantitativo di burro e la data limite entro la quale deve avvenire il confezionamento.

Qualora il quantitativo di burro stoccato sotto contratto da un'impresa non raggiunga l'entità del totale ad essa assegnabile, l'A.I.M.A. rilascia, per il quantitativo residuo, una autorizzazione a confezionare burro di libero mercato entro il 16 dicembre 1982.

Copia delle autorizzazioni rilasciate dovranno essere inviate dall'A.I.M.A. agli istituti di vigilanza per la repressione delle frodi competenti per territorio, in relazione alla sede amministrativa del richiedente e dello o degli stabilimenti di impacchettamento del burro.

Qualora le quantità di burro, per le quali viene richiesto l'aiuto, superino il contingente previsto dal regolamento (CEE) n. 2991/82, l'A.I.M.A. provvederà ad una *riduzione proporzionale dei quantitativi richiesti*, assegnando a ciascuna impresa avente diritto un quantitativo di burro proporzionale a quello dalle stesse venduto per il consumo diretto durante il periodo di riferimento di cui al precedente art. 1.

Art. 5.

Le imprese, la cui domanda di aiuto è stata accettata dall'A.I.M.A., una volta esaurite le vendite ai dettaglianti dell'intero quantitativo di burro ad esse assegnato, devono presentare, in duplice copia, entro sessanta giorni dall'ultima vendita al dettaglio, domanda di liquidazione dell'aiuto alla stessa A.I.M.A. secondo lo schema di cui all'allegato 2, dichiarando sotto la responsabilità del proprio legale rappresentante le quantità di burro venduto in panetti per la « Vendita speciale ».

E' consentita una tolleranza, in riduzione, del 2% sulla quantità di burro impacchettato e venduto in rapporto alla quantità di burro assegnato.

Art. 6.

La domanda di liquidazione, [illegible] conoscenza anche al servizio repressione frodi competente per territorio, deve essere corredata:

a) da fidejussione bancaria o assicurativa rilasciata da un istituto che risponda ai requisiti di cui alla legge 10 giugno 1982, n. 348, redatta secondo lo schema di cui all'allegato 3, della durata di *sei mesi con decor-*

renza dalla data della domanda di liquidazione, per l'importo corrispondente all'aiuto di cui si chiede la liquidazione, e maggiorato di 5 ECU/ql (L. 6.445/ql);

b) dal certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato o ad altro registro pubblico, attestante l'attività svolta dall'impresa nel settore lattiero-caseario;

c) dal certificato del competente tribunale, rilasciato non oltre tre mesi prima dalla data di presentazione della domanda, attestante l'iscrizione della ditta nel registro delle imprese, i nominativi e le qualifiche delle persone che ne hanno la legale rappresentanza, il libero esercizio dei propri diritti da parte dell'impresa medesima.

Art. 7.

Le cooperative lattiero-casearie, che nel corso della precedente gestione 1981, hanno prodotto burro venduto a terzi o distribuito ai soci in confezioni per il consumo diretto, possono avvalersi dell'opera dei consorzi di cooperative e delle cooperative di secondo grado per la presentazione delle domande di aiuto e di liquidazione e dell'aiuto stesso.

In tal caso la domanda di aiuto deve essere presentata dagli organismi di secondo grado nei modi, nei termini e nei limiti indicati al precedente art. 1 e deve riferirsi alla quantità totale di burro che essi intendono utilizzare per le cooperative rappresentate. La domanda dovrà essere corredata per ognuna delle cooperative che provvedono alla confezione ed alla vendita di burro, delle dichiarazioni e degli impegni indicati al precedente art. 2, nonché della delega rilasciata all'organismo di secondo grado ad operare in nome e per conto delle cooperative. L'A.I.M.A. comunica l'accettazione della domanda all'organismo di secondo grado richiedente ed agli istituti di vigilanza per la repressione delle frodi competenti per territorio in relazione alla sede delle singole cooperative rappresentate dal suddetto organismo. Una volta esaurita la vendita del burro, la domanda di liquidazione presentata dagli organismi di secondo grado deve essere completata con la dichiarazione di cui al precedente art. 5 e con la documentazione di cui al precedente art. 6, lettere *b*) e *c*), riguardanti le singole cooperative, nonché con la fidejussione di cui al precedente art. 6, lettera *a*). L'A.I.M.A. liquida agli organismi di secondo grado l'importo dell'aiuto.

Art. 8.

Gli istituti di vigilanza per la repressione delle frodi, dal momento della ricezione della comunicazione dell'A.I.M.A., che accetta la domanda di cui al precedente art. 1, effettuano controlli a sondaggio, attraverso l'esame degli atti amministrativo-contabili delle imprese, integrandoli con controlli di carattere tecnico-qualitativo effettuati negli stabilimenti di produzione, nei magazzini di conservazione e nei punti di vendita.

Le inadempienze riscontrate vengono immediatamente comunicate all'A.I.M.A., alla quale va trasmessa la copia del verbale di constatazione.

Gli istituti di vigilanza per la repressione delle frodi, ed il personale dell'A.I.M.A., dal momento della ricezione della domanda di liquidazione dell'aiuto di cui al precedente art. 5, devono effettuare, entro il periodo di tempo di validità della fidejussione, presso tutte le imprese autorizzate dall'A.I.M.A., un approfondito esame degli atti amministrativo-contabili, tenuti dalle imprese medesime in virtù del regolamento (CEE) n. 2991/82 e del presente decreto. Tale controllo deve essere completato da un verbale di verifica compilato in triplice esemplare, di cui l'originale da inviare all'A.I.M.A., entro il termine di validità della fidejussione all'uopo prestata dall'impresa, uno da rilasciare all'impresa ed uno da trattenere agli atti, redatto secondo il fac-simile allegato 4, controfirmato, dal rappresentate dell'impresa.

Art. 9.

L'A.I.M.A. accertata la regolarità e la conformità delle domande di liquidazione presentate, provvederà agli adempimenti di competenza dando comunicazione alla impresa interessata ed all'istituto di vigilanza territorialmente competente delle proprie determinazioni.

Art. 10.

L'A.I.M.A., trascorso il periodo di validità della fidejussione, provvede al suo svincolo, sempreché nel frattempo la stessa, o gli istituti di vigilanza per la repressione delle frodi, non abbiano rilevato, a seguito dei controlli effettuati ai sensi del precedente art. 8, eventuali inadempienze nel qual caso procede all'incameramento dell'importo garantito dalla fidejussione.

Art. 11.

Le imprese che commercializzano più di una marca di burro sono autorizzate ad utilizzare, esclusivamente per la marca principale, una carta di imballaggio differente da quella normalmente usata per la confezione dei panetti, mantenendo però invariate le iscrizioni usuali.

Art. 12.

Qualora il Comitato interministeriale dei prezzi non abbia fissato, entro il 26 novembre 1982, il prezzo massimo di vendita al consumo del burro, ai sensi dell'art. 10, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2991/82, il termine di presentazione delle domande, di cui al precedente art. 1, è prorogato fino al quinto giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento C.I.P.

Conseguentemente per il medesimo periodo è prorogato il termine del 16 dicembre 1982 indicato al precedente art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 novembre 1982

Il Ministro: BARTOLOMEI

ALLEGATO 1

All'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (*A.I.M.A.*) - Via Palestro, 81 - ROMA

e, per conoscenza:

All'istituto per la vigilanza della repressione frodi . . . .

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . il . . . . domiciliato in . . . . via . . . . . nella sua qualità di titolare / legale rappresentante della . . . . con sede amministrativa in . . . . . . preso atto del regolamento (CEE) n. 2991/82 della commissione del 9 novembre

1982 e del decreto ministeriale del Ministro dell'agricoltura e delle foreste del 19 novembre 1982 chiede di poter usufruire dell'aiuto comunitario di cui al regolamento (CEE) n. 2991/82 per q.li . . . di burro da vendere al commercio al dettaglio alle condizioni fissate dal decreto ministeriale . . .

Sotto la propria responsabilità dichiara:

di svolgere attività nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e di essere iscritto a tal fine in un pubblico registro;

di utilizzare burro sotto contratto di ammasso privato da almeno quattro mesi per un quantitativo totale di q.li . come ripartito nell'allegata copia di domanda di destoccaggio (qualora interessi);

di aver acquistato (e/o prodotto) a decorrere dal 1° agosto 1982 e di acquistare (e/o produrre) entro il 31 gennaio 1983, l'intero quantitativo di burro di q.li . . per il quale richiede l'aiuto;

che il burro acquistato e/o prodotto, fabbricato esclusivamente con creme di latte non contenenti creme di siero di latte, non forma oggetto di misure di intervento previste all'art. 6, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 804/68;

di aver venduto (e/o ceduto in caso di cooperative) burro in panetti per le seguenti quantità: nei mesi di ottobre, novembre, dicembre 1981 e gennaio 1982 q.li . . per cui la quantità massima di burro che può essere ammessa al beneficio dell'aiuto è di q.li .,

di accettare tutte le condizioni del presente decreto e di consentire fin da ora l'esame della propria contabilità da parte degli organi designati al controllo.

S'impegna:

a fornire, al personale addetto ai controlli previsti all'articolo 8, la prova che il burro acquistato e/o prodotto nel periodo 1° agosto 1982-31 gennaio 1983 non forma oggetto delle misure di intervento previste all'art. 6, paragrafi 1 o 2, del regolamento (CEE) n. 804/68;

a confezionare, presso il o i propri stabilimenti di . . (in caso di affidamento a terzi della confezione, precisare: a far confezionare presso lo stabilimento della ditta . sita in . .), l'intera quantità di burro per la quale si chiede l'aiuto in panetti o scatole del peso massimo di 500 grammi mantenendo nella confezione e nello involucro la qualità, le forme e le iscrizioni usuali della marca (o delle marche) dell'azienda;

a confezionare e distribuire per il consumo, per la « Vendita speciale CEE » anche il burro commercializzato con la marca principale; si riserva comunque, per la marca principale, di poter utilizzare una carta per il confezionamento del prodotto diversa da quella abitualmente impiegata;

ad imprimere sulla faccia anteriore dei panetti (o sulla etichetta delle scatole), in lettere di almeno 5 mm di altezza al prezzo effettivo di vendita al consumatore che non sarà comunque superiore a quello fissato all'uopo dal C.I.P. e la iscrizione « Vendita speciale CEE »;

a tenere una registrazione contabile dalla quale risulti il carico e lo scarico di detto burro;

a precisare sulle fatture di vendita e nei buoni di consegna, le quantità di burro venduto o consegnato per la « Vendita speciale CEE »;

ad imporre un contratto scritto, ai commercianti all'ingrosso e agli eventuali intermediari di cui si servirà per la distribuzione del burro, gli obblighi derivanti dalle disposizioni del decreto ministeriale . . .,

a completare le domande di liquidazione dell'aiuto con i documenti prescritti dal citato decreto ministeriale, nonchè con fidejussioni bancarie della durata di sei mesi a decorrere dalla data della presentazione della domanda stessa per un importo pari all'aiuto richiesto.

ALLEGATO 2

All'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (*A.I.M.A.*) - Via Palestro, 81 - ROMA

All'istituto per la vigilanza della repressione frodi . .

Il sottoscritto . nato a . il . domiciliato in . via . . . nella sua qualità di titolare (legale rappresentante) della . . . . . con sede amministrativa in . . . . . . via . . . . facendo seguito alla domanda presentata al fine di ottenere la concessione dell'aiuto comunitario di cui al regolamento (CEE) n. 2991/82 per q.li . . . . vista l'autorizzazione comunicata da codesta azienda con nota n. . . . del . . .

Chiede

che gli venga liquidato l'importo di L. . . . . quale aiuto corrispondente alla quantità di q.li . . . . di burro che il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità di aver venduto a commercianti al dettaglio per la « Vendita speciale C.E.E. » in confezioni di peso non superiore a 500 grammi al prezzo di L. . . . ./kg.

Allega:

1) certificato d'iscrizione al . . . . . che attesta l'attività svolta dall'impresa nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

2) certificato del tribunale;

3) fidejussione bancaria a favore di codesta azienda per l'importo di L. . . . . . e della durata di sei mesi, rilasciata dal . . . . .

In fede . . . .

ALLEGATO 3

MODELLO DI FIDEJUSSIONE BANCARIA

BANCA . . . .

Data . . . . . .

All'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (*A.I.M.A.*) - Via Palestro, 81 - ROMA

Premesso:

che con domanda in data . . . la ditta . . . . con sede in . . . . (provincia di . . . .) ha chiesto di poter beneficiare dell'aiuto di cui al regolamento (CEE) n. 2991/82 e al decreto ministeriale . . . . relativamente a q.li . . . di burro da confezionare ed immettere al consumo alle condizioni previste dalle stesse disposizioni;

che l'A.I.M.A. con nota n. . . . . del . . . . ha autorizzato la predetta ditta a confezionare ed immettere al consumo, nei termini previsti, q.li . . . . di burro;

che, a corredo della domanda di liquidazione dell'aiuto medesimo, la ditta deve prestare cauzione, mediante fidejussione bancaria, dell'importo di L. 174.015 per quintale di prodotto confezionato e immesso al consumo;

che, in rapporto agli obblighi assunti dalla ditta . . . qualsiasi inadempienza rilevata in sede di controllo effettuato dal personale dell'A.I.M.A. e dal competente istituto di vigilanza per la repressione delle frodi, comporta l'incameramento dell'importo garantito dalla fidejussione.

La sottoscritta banca e per essa i suoi legali rappresentanti, dichiara di costituirsi, come col presente atto si costituisce, garante nei confronti dell'A.I.M.A. dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla ditta . . . . dalla operazione di cui trattasi.

La sottoscritta banca rimane quindi obbligata a pagare all'A.I.M.A., su semplice richiesta scritta e senza bisogno di declaratoria giudiziaria, di costituzione in mora, né di previa escussione della ditta di cui è fidejussore, la somma complessiva di L. . . . . pari a L. 174.015 per q.li . . . di burro

La presente fidejussione s'intende valida ed operante fino al . . . . (scadenza sesto mese a decorrere dalla data della domanda di liquidazione).

ALLEGATO 4

VERBALE DI VERIFICA

riguardante il controllo delle modalità di esecuzione e l'accertamento contabile delle quantità di burro utilizzate ai sensi del regolamento (*CEE*) *n.* 2991/82 *del* 9 *novembre* 1982.

Premesso che la ditta . . . . con sede in . . . via . . . . . è stata autorizzata dall'A.I.M.A. con nota n. . . . . . del . . . . a beneficiare dell'aiuto co-

munitario per la confezione e la immissione al consumo di quintali . . . di burro alle condizioni previste dal regolamento (CEE) sopra citato e dal decreto ministeriale . . .,

che, avendone ultimata la vendita, la ditta . ha chiesto con nota n. . . del . . . la liquidazione del corrispondente aiuto comunitario.

(Premesso altresì che nel corso delle operazioni di confezionamento, di distribuzione e di vendita del prodotto di cui trattasi, è stato eseguito un sopralluogo le cui risultanze si allegano al presente verbale formandone parte integrante del medesimo) (1).

I . . sottoscritt . . agent . . dell'istituto di vigilanza per la repressione delle frodi (oppure funzionario dell'A.I.M.A.) in contraddittorio con il sig. . . . rappresentante della ditta . . ha o hanno effettuato in data odierna presso la ditta medesima il controllo delle modalità di esecuzione nonchè l'accertamento contabile delle quantità di burro confezionato ed immesso al consumo.

Hanno formato oggetto degli accertamenti:

1) l'esame delle prove che il burro acquistato e/o prodotto nel periodo 1° agosto 1982-31 gennaio 1983 allo scopo utilizzato non forma oggetto delle misure di intervento previste all'art. 6, paragrafi 1 o 2 del regolamento (CEE) n. 804/68;

2) la quantità di burro utilizzata pari a q.li . che risulta originariamente acquistata (e/o prodotta) dalla ditta beneficiaria dell'aiuto nel periodo dal . . al . .,

3) il tipo di confezionamento che risulta eseguito mediante pezzatura di peso netto cadauna pari a gr . . per complessivi q.li . . e gr . . . per complessivi quintali . . ., sui cui involucri risultano stampigliate la dicitura « Vendita speciale CEE », il prezzo massimo di vendita al dettaglio, la denominazione e sede dello stabilimento di produzione;

4) il rispetto dei termini previsti per il confezionamento;

5) l'accertamento delle quantità di burro in questione immesse al consumo nelle confezioni su cennate che da quanto si evidenzia dalla fattura o da altra documentazione contabile all'uopo emessa dalla ditta risultano complessivamente di quintali . .,

6) il controllo della regolarità delle registrazioni contabili per quanto concerne i dati su riportati nonchè la relativa documentazione.

A tale riguardo il rappresentante della ditta s'impegna a non annullare successivamente alla data del presente verbale alcuna fattura emessa a dimostrazione della vendita del burro di cui trattasi, o la corrispondente documentazione in merito ammessa dalle vigenti disposizioni legislative, senza averne data preventiva comunicazione all'istituto che ha effettuato i controlli e non averne giustificato altrimenti la vendita del corrispondente quantitativo di burro per il quale è stato richiesto l'aiuto.

A conclusione della verifica effettuata è risultato che:

la quantità di burro venduto per l'immissione in consumo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2991/82 « Vendita speciale CEE » ammonta a q.li . . . pari al . . .% della quantità autorizzata dall'A.I.M.A.;

la ditta ha / non ha rispettato tutti gli obblighi previsti dal regolamento (CEE) n. 2991/82 e dal decreto ministeriale . . .

In particolare . . . .

Fatto, letto e sottoscritto il . . . . .

I . . verificator . . .

. . . .

Il rappresentante della ditta

. . . .

---

(1) Solo nel caso che detti controlli siano stati effettuati.

(5555)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 16 novembre 1982.

Integrazione al decreto ministeriale 3 settembre 1982 concernente le nuove classi di concorso a cattedre, a posti di insegnante tecnico-pratico, a posti di insegnante di arte applicata.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 20 maggio 1982, n. 270;

Visto il decreto ministeriale 2 marzo 1972, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 3 settembre 1982, pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 15 ottobre 1982, con il quale sono state approvate le nuove classi di concorso a cattedre, a posti di insegnante tecnico pratico, a posti di insegnante d'arte applicata;

Vista la legge 15 ottobre 1982, n. 756, entrata in vigore il 4 novembre 1982, la quale ammette i laureati in chimica e tecnologia farmaceutiche ai concorsi per i quali sia prescritto come titolo di ammissione la laurea in chimica e farmacia ovvero la laurea in farmacia;

Vista la legge 15 ottobre 1982, n. 757, la quale dispone che a decorrere dal 4 novembre 1982, data di entrata in vigore della legge medesima, la laurea in sociologia, fermo restando i diritti quesiti, non dà diritto all'ammissione agli esami di abilitazione e di concorso a cattedre nelle scuole e negli istituti di istruzione secondaria ed artistica e che le lauree in scienze bancarie ed assicurative nonché in discipline economiche e sociali, conferite dalla facoltà di economia e commercio delle Università statali e di quelle non statali riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale, sono dichiarate equipollenti alla laurea in economia e commercio, ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi;

Ritenuto necessario dare esecuzione alle citate leggi numeri 756 e 757 del 15 ottobre 1982;

Ritenuto opportuno ed equo consentire, nella fase di transizione dal precedente al nuovo ordinamento, l'accesso all'insegnamento sia a coloro che sono in possesso di titoli di studio considerati, a tal fine, validi dal decreto ministeriale 2 marzo 1972, e successive modifiche ed integrazioni, sia a coloro che conseguono un titolo di studio valido, ai sensi del medesimo decreto 2 marzo 1972, nel corso dell'anno accademico 1981-82;

Decreta:

Art. 1.

I titoli di studio, conseguiti entro la data del 3 settembre 1982 e quelli che saranno conseguiti nel corso dell'anno accademico 1981-82, indicati nella colonna 2 della tabella *A* allegata al decreto ministeriale 2 marzo 1972, e successive modificazioni ed integrazioni, non più previsti dal decreto ministeriale 3 settembre 1982 o dal decreto medesimo considerati validi a condizione che siano stati seguiti determinati piani di studi, conservano, ai fini del reclutamento del personale di ruolo e di quello non di ruolo, la validità stabilita quale di titolo di ammissione dal citato decreto ministeriale 2 marzo 1972, e successive modificazioni ed integrazioni

(decreto ministeriale 9 dicembre 1972; decreto ministeriale 18 giugno 1974; decreto ministeriale 22 febbraio 1979).

Art. 2.

Il decreto ministeriale 3 settembre 1982 è integrato, a decorrere dal 4 novembre 1982, data di entrata in vigore delle leggi 15 ottobre 1982, n. 756 e n. 757, nel senso che tra i titoli di ammissione ai concorsi a cattedre di cui alla colonna 2 della tabella *A* annessa al decreto ministeriale 3 settembre 1982 sopra citato sono sempre da comprendere la laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche tutte le volte che nella colonna 2 medesima sono indicati quali titoli di ammissione ai concorsi la laurea in chimica e farmacia ovvero la laurea in farmacia nonché le lauree in scienze bancarie ed assicurative e in discipline economiche e sociali tutte le volte che nella predetta colonna 2 è indicata quale titolo di ammissione ai concorsi la laurea in economia e commercio.

Art. 3.

A decorrere dal 4 novembre 1982, la laurea in sociologia non dà diritto, ai sensi del primo comma dell'art. 1 della legge n. 757/82, all'ammissione agli esami di abilitazione e di concorso a cattedre nelle scuole e negli istituti di istruzione secondaria ed artistica.

Per effetto del secondo comma del medesimo art. 1 della citata legge n. 757/82, che fa salvi i diritti quesiti dei laureati in sociologia sulla base della normativa precedente all'entrata in vigore della legge medesima, la laurea in sociologia ammette ai concorsi a cattedre, ai sensi dell'art. 1 del presente decreto e del decreto ministeriale 3 settembre 1982, qualora essa sia stata conseguita entro il 4 novembre 1982, data di entrata in vigore della più volte citata legge 15 ottobre 1982, n. 757.

Roma, addì 16 novembre 1982

Il Ministro: BODRATO

(5595)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 5 luglio 1982.

Valore e caratteristiche di quattro francobolli ordinari appartenenti alla serie avente come tematica « Il turismo ».

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, prima citato, per il quale, sino alla emanazione delle norme di esecuzione del predetto testo unico, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni regolamentari;

Visto l'art. 238 del regolamento per i servizi postali, titolo preliminare e parte prima, approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto interministeriale 10 novembre 1973, con il quale è stata riconosciuta l'opportunità di emettere alcune serie di francobolli, ordinari da realizzare nel corso di più anni, a partire dal 1973, fra cui una avente come tematica « Il turismo »;

Visto il decreto interministeriale 16 marzo 1981, con il quale è stata autorizzata l'emissione nel 1982, fra l'altro, di francobolli ordinari appartenenti alla serie avente come tematica « Il turismo »;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1563 del 22 giugno 1982;

Decreta:

Articolo unico

Sono emessi, nei valori da L. 200, 200, 450 e 450, quattro francobolli ordinari appartenenti alla serie avente come tematica « Il turismo », aventi come soggetti le Grotte di Frasassi, Fai della Paganella, Rodi Garganico e i Templi di Agrigento.

Detti francobolli sono stampati in rotocalco, su carta fluorescente non filigranata; formato carta: mm 48 × 40; formato stampa: mm 44 × 36; dentellatura: 14; foglio: venticinque esemplari; quadricromia.

Le vignette riproducono, in una cornice colorata, una veduta pittorica delle località prescelte, e precisamente: per il valore da L. 200, dedicato alle Grotte di Frasassi, veduta di un particolare (cornice color lilla); per il valore da L. 200 dedicato a Fai della Paganella, veduta panoramica (cornice color rosso); per il valore da lire 450, dedicato a Rodi Garganico, veduta panoramica (cornice color verde); per il valore da L. 450 dedicato ai Templi di Agrigento, paesaggio (cornice color giallo).

Nelle cornici sono poste in alto, rispettivamente, le leggende « GROTTE DI FRASASSI », « FAI DELLA PAGANELLA », « RODI GARGANICO » e « TEMPLI DI AGRIGENTO »; in basso, la parola « ITALIA » e l'indicazione dei rispettivi valori, « 200 », « 200 », « 450 » e « 450 ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 luglio 1982

Il Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni
GASPARI

p. *Il Ministro del tesoro*
TIRABOSCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì **23 ottobre 1982**
Registro n. **31** *Poste, foglio n.* **237**

(5539)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 19 novembre 1982.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a tre mesi per investimenti liberi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1982 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 6 maggio 1982 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro dal 1° maggio al 31 dicembre 1982;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 9 agosto 1982 che autorizza l'allestimento e l'immissione in circolazione dei buoni ordinari del Tesoro di serie Q (L. 1.000.000.000) privi del tagliando « cedola interessi » e con la firma del Direttore generale del tesoro « Mario Sarcinelli »;

Decreta:

Per il giorno 26 novembre 1982 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a tre mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 7.000 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 95,60 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1983.

L'assegnazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate nell'art. 13 del decreto ministeriale 30 aprile 1982 citato nelle premesse e le sezioni di tesoreria provinciale, in deroga a quanto stabilito dall'art. 10 del decreto medesimo, continueranno ad apporre sui titoli, all'atto della emissione, l'indicazione degli interessi sia in valore assoluto sia in misura percentuale.

Il collocamento dei medesimi verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria e degli istituti di credito speciale.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 23 novembre 1982 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 5 del decreto ministeriale 30 aprile 1982.

I buoni verranno emessi solamente per la serie Q (L. 1.000.000.000); le altre serie previste dal decreto ministeriale 30 aprile 1982 citato nelle premesse saranno utilizzate per quote di assegnazione inferiori al miliardo di lire.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 novembre 1982

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *novembre* 1982
Registro n. 33 *Tesoro, foglio n.* 237

(5618)

DECRETO 19 novembre 1982.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a sei mesi per investimenti liberi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1982 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 6 maggio 1982 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro dal 1° maggio al 31 dicembre 1982;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 9 agosto 1982 che autorizza l'allestimento e l'immissione in circolazione dei buoni ordinari del Tesoro di serie Q (L. 1.000.000.000) privi del tagliando « cedola interessi » e con la firma del Direttore generale del tesoro « Mario Sarcinelli »;

Decreta:

Per il giorno 26 novembre 1982 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a sei mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 7.000 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 91,70 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1983.

L'assegnazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate nell'art. 13 del decreto ministeriale 30 aprile 1982 citato nelle premesse e le sezioni di tesoreria provinciale, in deroga a quanto stabilito dall'art. 10 del decreto medesimo, continueranno ad apporre sui titoli, all'atto della emissione, l'indicazione degli interessi sia in valore assoluto sia in misura percentuale.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui agli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 23 novembre 1982 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 5 del decreto ministeriale 30 aprile 1982.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 novembre 1982

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *novembre* 1982
Registro n. 33 *Tesoro, foglio n.* 238

(5619)

DECRETO 19 novembre 1982.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi per investimenti liberi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1982 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 6 maggio 1982 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro dal 1° maggio al 31 dicembre 1982;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 9 agosto 1982 che autorizza l'allestimento e l'immissione in circolazione dei buoni ordinari del Tesoro di serie Q (L. 1.000.000.000) privi del tagliando « cedola interessi » e con la firma del Direttore generale del tesoro « Mario Sarcinelli »;

Decreta:

Per il giorno 26 novembre 1982 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a dodici mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 2.000 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 84,30 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1983.

L'assegnazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate nell'art. 13 del decreto ministeriale 30 aprile 1982 citato nelle premesse e le sezioni di tesoreria provinciale, in deroga a quanto stabilito dall'art. 10 del decreto medesimo, continueranno ad apporre sui titoli, all'atto della emissione, l'indicazione degli interessi sia in valore assoluto sia in misura percentuale.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui agli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 23 novembre 1982 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 5 del decreto ministeriale 30 aprile 1982.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 novembre 1982

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *novembre* 1982
Registro n. 33 *Tesoro, foglio n.* 239

(5620)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Dimissioni di un revisore ufficiali dei conti

Con decreto ministeriale 15 novembre 1982 Lisotti Giancarlo, nato a Bologna il 5 luglio 1931, è stato cancellato dal ruolo dei revisori ufficiali dei conti, a sua domanda.

(5562)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università di Torino ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Torino 10 luglio 1982, n. 647, l'Università di Torino è stata autorizzata ad accettare dalla FIAT - Veicoli industriali, S.p.a., la donazione della somma di L. 50.000.000 da destinare alla cattedra di malattie infettive della facoltà di medicina e chirurgia della predetta Università, per gli studi e le ricerche nel campo delle malattie tropicali.

Con decreto del prefetto di Torino 21 agosto 1982, n. 777, l'Università di Torino è stata autorizzata ad accettare dalla Cassa di risparmio di Torino la donazione di due video-registratori U-Matic Sony e di due video-proiettori Sony per un valore complessivo di L. 16.872.000.

Con decreto del prefetto di Torino 3 settembre 1982, n. 758, l'Università di Torino è stata autorizzata ad accettare dalla Cassa di risparmio di Torino la donazione delle seguenti apparecchiature:

1) un contatore automatico per gamma emittenti, serie Multi-Prias sistema di rilevazione a 1 cristallo, per un valore di L. 21.440.000;

2) un elettroretinografo mod. EREV-12 e completo di accessori, per un valore di L. 30.200.000;

3) un microscopio operatorio per chirurgia plastica orig. Zeiss Opmi 6 SF con accessori, per un valore di L. 48.000.000;

4) un penendoscopio, per un valore di L. 11.690.500;

5) un sonoline Siemens - apparecchio ad ultrasuoni per indagini intraoperatorie su organi dell'addome e del torace, per un valore di L. 74.800.000;

6) una bilancia elettronica microanalitica modello M3 orig. Mettler, per un valore di L. 9.700.000;

7) un sistema Olivetti P 6066, per un valore di L. 22.000.000;

8) una serie di attrezzature per la camera operatoria sperimentale per un valore di L. 6.977.195 e un modello di aspiratore intravascolare da associare a Laser per la disostruzione di arterie trombizzate o embolizzate per un valore di L. 30.000.000;

9) un sistema a due canali ECG più canale per la misura della pressione arteriosa e un canale per marker, per un valore di L. 18.950.000;

10) un Autoanalyzer Techicon II a generazione per due analisi in simultaneo con cartucce analitiche al glucosio, per un valore di L. 39.080.000;

11) un CS 76 - sistema criochirurgico ad azoto liquido, per un valore di L. 5.848.000, una unità Biotron con elettrodi e accessori per un valore di L. 15.885.500, una configurazione Apple II 5" 58 K per un valore di L. 7.808.680;

12) un occhiale per chirurgia lente binoculare operativa « Sistem Perfect » mod. GG-2000 per un valore di L. 682.000, 6 aghi Chiba Ø mm 0,7, lungh. totale mm 170 per un valore di L. 156.000, una strumentazione a luce fredda Stryken per un valore di L. 7.530.000, uno strumentario per chirurgia anorettale per un valore di L. 1.956.000.

(5520)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti riguardanti società esercenti attività fiduciaria e di revisione

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 30 ottobre 1982, ha revocato l'autorizzazione ad esercitare attività fiduciaria e di revisione alla società « Cedsi - Centro elaborazione dati sistemi informativi S.p.a. », in Napoli.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 3 novembre 1982, ha confermato l'autorizzazione, già concessa alla società « Fidelital S.p.a. » alla società « Fidelital S.r.l. », in Torino, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 3 novembre 1982, ha confermato l'autorizzazione, già concessa alla società « F.A.R.C.O. - Fiduciaria amministrazioni revisioni contabili organizzazione S.p.a. » alla società « F.A.R.C.O. - Fiduciaria amministrazioni revisioni contabili organizzazione S.r.l. », in Milano, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

(5563)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Lovere

Con decreto 15 novembre 1982, n. 1610, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno e del fabbricato su di esso insistente siti lungo il lago di Iseo, segnati nel catasto del comune di Lovere (Bergamo) ai mappali 1135 1/3; 3396; 3397; 2373½; 1135½ e 1568½, di complessivi mq 810, ed indicati nell'estratto di mappa rilasciato il 23 ottobre 1981, in scala 1:1000 dall'ufficio tecnico erariale di Bergamo, che fa parte integrante del citato decreto.

(5581)

REGIONE LOMBARDIA

Approvazione dei piani regolatori generali dei comuni di Senago e S. Maria della Versa

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nelle date appresso indicate, rese esecutive ai sensi di legge, sono stati approvati i piani regolatori generali dei comuni a fianco delle stesse deliberazioni indicati. Con le medesime deliberazioni sono state decise modificazioni conseguenti al totale o parziale accoglimento di parte delle osservazioni presentate ai suddetti piani:

deliberazione 13 luglio 1982, n. 18939: comune di Senago (Milano) (piano adottato con deliberazione consiliare 23 luglio 1979, n. 125 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 12 aprile 1980, n. 76);

deliberazione 28 settembre 1982, n. 20679: comune di S. Maria della Versa (Pavia) (piano adottato con deliberazione consiliare 16 aprile 1980, n. 59 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare n. 137).

(5565)

CONCORSI ED ESAMI

CAMERA DEI DEPUTATI

Revoca del concorso pubblico, per esami, a trentacinque posti di commesso

IL PRESIDENTE

Visto il decreto presidenziale 14 gennaio 1982, n. 1642, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 10 marzo 1982, con il quale è stato indetto un concorso pubblico, per esami, a trentacinque posti di commesso;

Vista la deliberazione adottata dall'ufficio di presidenza nella riunione di giovedì 11 novembre 1982;

Visti gli articoli 2 e 5 del regolamento dei servizi e del personale;

Decreta:

E' revocato il concorso pubblico, per esami, a trentacinque posti di commesso, indetto con decreto presidenziale 14 gennaio 1982, n. 1642.

Roma, addì 16 dicembre 1982

Il Presidente: IOTTI

Il segretario generale: LONGI

(5585)

Diario della prova selettiva del concorso pubblico, per esami, a otto posti di ragioniere

La prova selettiva del concorso pubblico, per esami, a otto posti di ragioniere, bandito dalla Camera dei deputati con decreto presidenziale 14 gennaio 1982, n. 1640 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 10 marzo 1982, avrà luogo in Roma, presso il palazzo degli esami, via G. Induno n. 4, nel giorno 11 aprile 1983, con inizio alle ore 8.

I candidati che non abbiano ricevuto, prima della data fissata per lo svolgimento della prova, alcun avviso di esclusione dal concorso, dovranno presentarsi nel giorno, nell'ora e presso la sede indicati, muniti di un documento di identità personale.

Non sarà consentito accedere all'aula d'esame recando libri, borse o pacchi di ogni tipo.

(5586)

Diario della prova selettiva del concorso pubblico, per esami, a cinque posti di collaboratore, con specializzazione di operatore del centro elaborazione dati.

La prova selettiva del concorso pubblico, per esami, a cinque posti di collaboratore, con specializzazione di operatore del centro elaborazione dati, bandito dalla Camera dei deputati con decreto presidenziale 27 gennaio 1982, n. 1702 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 10 marzo 1982, avrà luogo in Roma, presso il palazzo degli esami, via G. Induno n. 4, nel giorno 16 aprile 1983, con inizio alle ore 8.

I candidati che non abbiano ricevuto, prima della data fissata per lo svolgimento della prova, alcun avviso di esclusione dal concorso, dovranno presentarsi nel giorno, nell'ora e presso la sede indicati, muniti di un documento di identità personale.

Non sarà consentito accedere all'aula d'esame recando libri, borse o pacchi di ogni tipo.

(5587)

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso a cinque posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ad impieghi della amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Viste le norme sul reclutamento ed avanzamento degli ufficiali dell'Aeronautica militare, approvate con regio decreto legge 28 gennaio 1935, n. 314, e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 220 e successive modificazioni, concernente l'ordinamento dell'Aeronautica militare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, concernente le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 26 gennaio 1963, n. 52, concernente il riordinamento del Corpo del genio aeronautico;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, concernente nuove norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1971, n. 1302, concernente le modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1965, n. 1431, sui documenti caratteristici degli ufficiali, dei sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Vista la legge 22 ottobre 1973, n. 678, concernente modifiche alle norme sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito della Marina e dell'Aeronautica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1973, concernente i titoli di studio validi per l'ammissione ai corsi della Accademia aeronautica ed ai concorsi per la nomina ad ufficiale in s.p.e. nei ruoli dell'Aeronautica militare;

Visto il decreto ministeriale 24 dicembre 1973, concernente i titoli di studio validi per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali in s.p.e. del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, specialità costruzioni aeromeccaniche e specialità infrastrutture aeronautiche (registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1974, registro n. 8 Difesa, foglio n. 80).

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, concernente l'elevazione dei limiti di età per accedere ai pubblici concorsi;

Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente norme di principio sulla disciplina militare;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli e per esami, per la nomina di cinque tenenti in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri.

I posti messi a concorso sono suddivisi come segue:

specialità costruzioni aeromeccaniche .	. posti	n. 2
specialità infrastrutture aeronautiche .	»	n. 1
specialità elettronica . . .	. »	n. 2

Art. 2.

Gli ufficiali del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, possono percorrere la carriera fino al grado di Generale Ispettore.

Gli ufficiali del Corpo del genio aeronautico hanno obbligo continuativo di volo.

Gli stipendi e le indennità, fra cui è compresa l'indennità di volo, sono quelli previsti dalle disposizioni vigenti in materia, nella misura ed alle condizioni da queste stabilite.

Art. 3.

Possono essere ammessi al concorso, limitatamente ad una sola delle specialità di cui all'art. 1, i cittadini italiani con i requisiti e sotto l'osservanza delle condizioni che seguono:

1) abbiano conseguito, anteriormente alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, in un istituto della Repubblica:

la laurea in ingegneria aeronautica, o aerospaziale, o meccanica, o navale, o meccanica, o elettrotecnica, o elettronica, o nucleare, ovvero chimica, se concorrenti per il ruolo ingegneri - specialità costruzioni aeromeccaniche;

laurea in ingegneria civile o architettura se concorrenti per il ruolo ingegneri - specialità infrastrutture aeronautiche;

la laurea in ingegneria elettronica o elettrotecnica, se concorrenti per il ruolo ingegneri - specialità elettronica;

2) non abbiano oltrepassato il trentesimo anno di età alla data del presente decreto.

Detto limite è aumentabile:

a) di un anno nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili fra di loro purché complessivamente non venga superato il quarantesimo anno di età;

3) abbiano sempre tenuto buona condotta civile e morale;

4) non siano stati riformati alla visita di leva;

5) siano in possesso dell'idoneità fisio-psico-attitudinale richiesta per il servizio quale ufficiale in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, comprendente anche l'idoneità al volo.

A tal fine i concorrenti che siano ufficiali, sottufficiali o graduati specialisti dell'A.M. in servizio dovranno allegare alla domanda di partecipazione al concorso una dichiarazione in carta legale rilasciata dall'Ufficiale medico dirigente il servizio sanitario dell'ente di appartenenza, attestante che il candidato è ancora idoneo fisicamente al servizio militare incondizionato nell'Aeronautica militare (vedi allegato 3).

Per tutti gli altri concorrenti l'idoneità fisica e psico-attitudinale sarà accertata secondo le procedure stabilite dal Ministero.

I concorrenti durante il periodo in cui resteranno a disposizione delle autorità aeronautiche, usufruiranno di vitto e alloggio a carico della amministrazione, qualora gli accertamenti abbiano una durata superiore ad una giornata.

Contro l'esito di tali accertamenti non è ammesso appello.

I candidati dovranno presentarsi a sostenere le prove fisiopsico-attitudinali muniti di documento di identità personale.

6) I candidati che siano militari dell'A.M., ufficiali, sottufficiali e graduati specialisti in servizio per essere ammessi al concorso devono riportare un punteggio non inferiore a 12/20, determinabile in relazione alla durata del servizio militare ed al complesso delle qualità militari e professionali risultanti dalla documentazione caratteristica.

Art. 4.

La domanda di ammissione, sottoscritta dal concorrente, dovrà essere redatta in carta da bollo ed essere trasmessa al Ministero della difesa - Direzione generale personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 1ª Sezione - 00185 Roma, non oltre il quarantacinquesimo giorno dopo quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, corredata, dalla copia dello stato di servizio (per gli ufficiali in servizio o in congedo che non appartengano all'A.M.), o copia del foglio matricolare (per sottufficiali e militari di truppa in servizio o in congedo, che non appartengano all'A.M. e per i candidati che siano stati riconosciuti abili arruolati dai consigli di leva, anche se non abbiano ancora prestato servizio militare.

Qualora il candidato, per qualsiasi motivo non sia stato arruolato dal consiglio di leva dovrà presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal Sindaco;

Tutti i militari appartenenti alle altre Forze armate o corpi dello Stato hanno l'obbligo di trasmettere copia della domanda di partecipazione al concorso ai comandi di appartenenza, che provvederanno a far pervenire, in duplice copia, un dettagliato rapporto informativo.

I militari dell'A.M. in servizio dovranno presentare, nel termine sopraindicato, la domanda di partecipazione al concorso direttamente al comando dell'ente di appartenenza che, previa dichiarazione in calce della data di presentazione della domanda stessa, provvederà, entro quindici giorni dalla data di ricezione,

a trasmetterla al Ministero della difesa - Direzione generale personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 1ª Sezione - 00185 Roma, corredata dai seguenti documenti:

libretto personale aggiornato alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, secondo quanto previsto dall'art. 5, lettera *f*), del decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1971, n. 1302 (per i militari di truppa, un dettagliato rapporto informativo in duplice copia).

Per i militari dell'A.M., in servizio o in congedo, la documentazione matricolare sarà acquisita d'ufficio (fatta eccezione per gli avieri in congedo, transitati nei ruoli dell'Esercito, che dovranno allegare alla domanda copia del foglio matricolare):

dichiarazione, in carta legale, rilasciata dall'ufficiale medico dirigente il servizio sanitario dell'ente di appartenenza (allegato 3);

certificato da cui risulti il voto riportato in tutti gli esami universitari sostenuti.

I concorrenti residenti all'estero potranno, nel termine predetto, presentare le domande alla competente autorità diplomatica o consolare.

Il candidato dovrà dichiarare, inoltre, nella domanda:

cognome e nome;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune ove è iscritto nelle liste elettorali; ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio, specificando il voto riportato nell'esame di laurea;

il possesso o meno dell'abilitazione all'esercizio della professione;

la posizione nei riguardi del servizio militare (i militari devono indicare nella domanda il reparto di appartenenza e, se trattasi di militare di leva, la data di inizio del servizio e quella di collocamento in congedo);

il recapito presso il quale desidera ricevere le comunicazioni relative al concorso (e, possibilmente, il numero telefonico);

di accettare, in caso di nomina ad Ufficiale in servizio permanente effettivo, qualsiasi destinazione di servizio;

la lingua o le lingue estere nelle quali eventualmente desideri sostenere l'esame o gli esami facoltativi (non più di 2 lingue da scegliere tra quelle precisate al successivo art. 6).

Nel caso che il candidato abbia diritto agli aumenti dei limiti di età previsti per i coniugati con o senza prole e per i vedovi con prole, dovrà farne menzione nella domanda di ammissione al concorso specificando il numero dei figli viventi.

Nella domanda il candidato dovrà inoltre indicare il suo preciso recapito, comprendente anche il numero di codice di avviamento postale e l'indirizzo della famiglia, (e, possibilmente, il numero telefonico), con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni, mediante lettera raccomandata, al Ministero della difesa - Direzione generale del personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 1ª Sezione - 00185 Roma.

Si intenderanno irrevocabilmente esclusi dal concorso quei candidati la cui presentazione alle prove fisio-psico-attitudinali od alle prove di esame non fosse avvenuta nelle date prescritte per il mancato arrivo, in tempo utile per le chiamate, della comunicazione del cambio di domicilio.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un Notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dello aspirante o dal cancelliere. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio e, per i militari in servizio, il visto del comandante di Corpo.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che saranno inviate dopo il termine stabilito. Per quelle domande che risulteranno formalmente irregolari, il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale, la facoltà di accogliere la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

A tutti i militari ammessi a sostenere le prove orali del concorso è concessa una licenza straordinaria nella misura e secondo le modalità previste dalle norme unificate per la concessione delle licenze, compatibilmente con le esigenze di servizio.

Art. 5.

La commissione di esame sarà nominata con successivo decreto.

Art. 6.

Gli esami consisteranno in prove scritte ed orali obbligatorie ed in prove orali facoltative nelle seguenti materie e secondo i programmi annessi al presente decreto (allegato 1):

Prove scritte obbligatorie:

a) per la specialità «costruzioni aeromeccaniche»:
meccanica razionale;
costruzioni meccaniche;

b) per la specialità «infrastrutture aeronautiche»:
meccanica razionale;
tecnica delle costruzioni;

c) per la specialità «elettronica»:
meccanica razionale;
comunicazioni elettriche e/o elettronica applicata.

Prove orali obbligatorie:

a) per la specialità «costruzioni aeromeccaniche»:
meccanica razionale;
costruzioni meccaniche;

b) per la specialità «infrastrutture aeronautiche»:
meccanica razionale;
tecnica delle costruzioni;

c) per la specialità «elettronica»:
comunicazioni elettriche;
elettronica applicata.

Prove orali facoltative: lingue estere, limitatamente a non più di due, prescelte tra le seguenti: inglese, francese, tedesco e spagnolo.

Le prove scritte di esame avranno luogo in Roma presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4, secondo il seguente diario:

22 febbraio 1983, ore 8: meccanica razionale per tutte le specialità;

23 febbraio 1983, ore 8: costruzioni meccaniche per la specialità costruzioni aeromeccaniche; tecnica delle costruzioni per la specialità infrastrutture aeronautiche; comunicazioni elettriche e/o elettronica applicata per la specialità elettronica.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi senza attendere ulteriori comunicazioni, per sostenere le prove scritte nella sede e nei giorni sopraindicati, muniti di documento di identità personale.

I militari in servizio dovranno presentarsi alle prove d'esame indossando l'uniforme ordinaria.

Per tutte le prove scritte, di natura descrittiva o consistenti in una applicazione della teoria, fra i temi preparati dalla commissione sarà estratto a sorte il tema da svolgere, a cura di un candidato.

I temi verranno svolti dai candidati nel tempo massimo di cui all'unito programma (allegato 1).

E' fatto assoluto divieto ai candidati di portare nell'aula destinata agli esami trattati di qualsiasi genere o raccolte di esercizi. Pertanto saranno esclusi dal concorso quei candidati i cui temi, a parere insindacabile della commissione esaminatrice, risultassero svolti con l'ausilio di appunti, pubblicazioni non ammesse, comunque redatte o divulgate.

La commissione potrà, ove lo ritenga opportuno, autorizzare la consultazione di determinati trattati, testi, pubblicazioni.

Il lavoro e la bozza, scritti su carta fornita dalla commissione, saranno consegnati senza firma. Questa sarà apposta su foglio separato che sarà chiuso in busta.

Il lavoro con la bozza e la busta contenente la firma saranno immediatamente messi in una busta grande che sarà chiusa a cura del candidato e consegnata al presidente della commissione od a chi ne fa le veci che apporrà trasversalmente sulla busta, in modo che vi resti compreso il lembo di chiusura e la restante parte della busta stessa, la propria firma e l'indicazione della data di consegna.

Per ciascuna prova, il punteggio sarà espresso in ventesimi.

Saranno ammessi alle prove orali di concorso i candidati che abbiano riportato una media di almeno 14/20 nelle prove scritte obbligatorie e non meno di 12/20 in ciascuna di esse.

Le prove orali non si intenderanno superate se i concorrenti non avranno riportato in ciascuna di esse la votazione di almeno 12/20.

I candidati che per qualunque causa non si presentassero alle prove fisio-psico-attitudinali o ad una delle prove d'esame nel giorno stabilito saranno considerati rinunciatari, e quindi esclusi dalle ulteriori prove di esame.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato con esito positivo le prove fisio-psico-attitudinali di cui all'art. 3 e gli ufficiali o sottufficiali dell'Aeronautica militare ammessi al concorso per aver riportato il punteggio non inferiore a 12/20 di cui all'art. 3 punto 6), dovranno far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 1ª Sezione - 00185 Roma, nel termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta da parte della suddetta amministrazione, i seguenti documenti in bollo, comprovanti il possesso dei titoli di merito conseguiti o maturati entro la data di scadenza dei termini di bando:

a) diploma di laurea di cui al precedente art. 3, in originale ovvero in copia autentica oppure certificato che attesti il conseguimento del titolo stesso oppure copia autentica di esso. Dal suddetto documento dovrà risultare il voto riportato nell'esame di laurea;

b) diploma di laurea in ingegneria aeronautica o aerospaziale (se diverso dal diploma di laurea presentato ai fini dell'ammissione al concorso) o certificato attestante il superamento degli esami del 1° anno;

c) diploma di abilitazione all'esercizio della professione (o certificato sostitutivo);

d) diploma del corso di specializzazione elettronica presso il Consiglio nazionale delle ricerche;

e) diploma di specializzazione post-universitario in radiocomunicazioni ovvero in infrastrutture aeronautiche;

f) diploma della Scuola superiore delle poste e delle telecomunicazioni;

g) altri eventuali titoli di studio;

h) attestato comprovante il possesso della libera docenza in materia attinente all'ingegneria elettronica aeronautica, o spaziale, o elettrotecnica, o civile, o alla architettura;

i) documenti comprovanti il tempo trascorso in servizio tecnico-professionale presso le Forze armate o gli enti dello Stato o la industria privata, e gli incarichi disimpegnati;

l) brevetti di pilotaggio di aerei militari o civili;

m) pubblicazioni a stampa di carattere tecnico-scientifico;

n) ogni altro titolo ritenuto utile ai fini della compilazione della graduatoria, di cui il concorrente sia eventualmente in possesso.

I concorrenti di cui sopra dovranno altresì far pervenire, entro il predetto termine i documenti che comprovino l'eventuale possesso dei requisiti che conferiscono, a parità di merito, i titoli preferenziali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e sulle documentazioni amministrative.

Art. 8.

La graduatoria di coloro che avranno ottenuto la idoneità in tutte le prove obbligatorie sarà formata sommando:

a) il punto di merito espresso in ventesimi ottenuto in ciascuna prova obbligatoria scritta, moltiplicato per il coefficiente 10;

b) il punto di merito espresso in ventesimi ottenuto nella prova obbligatoria orale, moltiplicato per il coefficiente 4;

c) il punto di merito conseguito nella prova di lingua inglese, moltiplicato per il coefficiente 2 e, per le altre lingue, il punto di merito, sempreché, in entrambi i casi, non inferiore a 12/20;

d) il punto riportato nell'esame di laurea ridotto in centesimi (cioè moltiplicato per 10/11 se originariamente riferito a 110) e maggiorato di 10 punti per la « lode »;

e) per i candidati che siano ufficiali, sottufficiali o graduati specialisti dell'A.M.:

il punteggio di cui all'art. 3, punto 6), moltiplicato per il coefficiente 5;

f) per tutti gli altri candidati:

da 1 a 20 punti per il giudizio riportato alla visita medica;

da 1 a 40 punti per il giudizio riportato agli accertamenti attitudinali.

Gli altri titoli eventualmente presentati dai concorrenti in aggiunta a quelli richiesti per l'ammissione saranno valutati aggiungendo alla suddetta somma:

20 punti per il diploma di abilitazione all'esercizio della professione;

30 punti per gli ufficiali in s.p.e. del GArat provenienti dall'Accademia aeronautica;

20 punti per il superamento del corso di specializzazione elettronica presso il C.N.R., ovvero per i corsi di specializzazione in infrastrutture aeronautiche, ovvero per la seconda laurea se in ingegneria aeronautica o aerospaziale, dimezzando tale punteggio qualora risulti attuato il superamento dei soli esami relativi al primo anno a detto corso di laurea;

20 punti per il superamento di ogni altro corso di specializzazione post-universitario a carattere biennale, oltre a quelli specificati al punto precedente;

10 punti per il diploma di specializzazione post-universitario in radio comunicazioni, ovvero della Scuola superiore delle poste e delle telecomunicazioni, ovvero il possesso della libera docenza in materia attinente alla ingegneria elettronica, aeronautica o spaziale, o elettronica, o civile, o all'architettura;

10 punti per il superamento di ogni altro corso di specializzazione post-universitario a carattere annuale oltre a quelli specificati al punto precedente;

5 punti per ogni altra laurea conseguita nella Repubblica oltre quelle sopra menzionate e quella prevista per l'ammissione al concorso;

2 punti per il possesso del brevetto di pilota di aeroplano, o del brevetto di pilota civile o del brevetto di pilota di elicottero o del brevetto di pilota di aliante;

1 punto per ogni anno o frazione di anno superiore a 6 mesi di servizio tecnico-aeronautico prestato;

da 1 a 10 punti secondo la valutazione preventivamente stabilita dalla commissione, per il servizio militare prestato dal candidato, tenendo conto della durata del servizio stesso, della Forma armata di appartenenza, del grado rivestito, nonché del ruolo, categoria e specializzazione, con particolare riguardo al servizio prestato con mansioni affini a quello cui verranno destinati i vincitori del concorso;

da 1 a 4 punti complessivamente, per le pubblicazioni ed i titoli di cui alle lettere *g*) e *l*) del precedente art. 7.

A parità di merito si applicheranno le norme contemplate nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Art. 9.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro trenta giorni dalla data della lettera di comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta legale:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita (non certificato);

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale; per i concorrenti nati all'estero, il certificato dovrà essere rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia;

5) certificati dei carichi pendenti;

6) certificato di stato libero — per i celibi — o stato di famiglia per gli ammogliati;

7) diploma originale di laurea o copia autentica di esso.

Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, i concorrenti sono tenuti a presentare il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente art. 9.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo dello Stato, ovvero gli ufficiali in s.p.e. o sottufficiali di carriera delle Forze armate, sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai

numeri 2), 3), 4) e 5) ma dovranno allegare un certificato rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono, comprovante tale qualità.

I militari in servizio, stante il termine perentorio dell'arrivo della documentazione al Ministero, dovranno trasmetterla direttamente al Ministero stesso.

I concorrenti che risiedono all'estero potranno essere autorizzati dal Ministero a presentare i documenti di cui sopra entro un termine diverso da quello di cui al primo comma del presente articolo, termine che verrà di volta in volta stabilito dal Ministero stesso nella relativa lettera di comunicazione. In tal caso essi dovranno presentare una dichiarazione della competente autorità, attestante che, alla data della domanda, risiedevano all'estero.

Per quei documenti che risultassero formalmente irregolari il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

Non è ammesso fare riferimento a documentazione presentata presso altre amministrazioni o per altri concorsi presso l'Amministrazione aeronautica.

Tutti i candidati utilmente collocati in graduatoria dovranno altresì trasmettere, unitamente ai documenti amministrativi, la dichiarazione di accettazione della nomina a tenente in s.p.e. del G.A.r.i. (in carta semplice).

I vincitori dovranno altresì presentare una dichiarazione, in carta semplice, da rendere anche se negativa, relativa ai servizi, civili e militari, resi in precedenza allo Stato nonché ad altri Enti pubblici, sia di ruolo che non di ruolo.

Art. 10.

Il Ministro della difesa può, con decreto motivato, escludere dal concorso quei concorrenti che non risultassero in possesso di uno dei requisiti richiesti.

Art. 11.

La nomina a tenente in s.p.e. del genio aeronautico sarà conferita in ordine di merito ai concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria delle singole specialità nei limiti dei posti indicati all'art. 1.

I concorrenti classificati idonei in eccedenza al numero dei posti messi a concorso nelle singole specialità non avranno diritto alla nomina.

Qualora i posti a concorso per una specialità non potessero essere ricoperti per mancanza di concorrenti riconosciuti idonei, il Ministero si riserva la facoltà di devolvere i posti medesimi ad altre specialità dello stesso ruolo, in aumento ai posti in essere messi a concorso, a suo giudizio discrezionale ed a seconda delle esigenze di servizio.

Il Ministro in caso di rinuncia alla nomina da parte di qualcuno dei vincitori, si riserva, qualora lo ritenga opportuno, la facoltà di nominare, sempre seguendo la graduatoria, il numero di idonei occorrenti per ricoprire i posti lasciati liberi dai rinunciatari, ai sensi della legge 8 luglio 1975, n. 305.

Art. 12.

I vincitori del concorso, dopo la nomina, dovranno frequentare un corso di istruzione militare e professionale con le modalità e la durata che verranno stabiliti dal Ministero.

Art. 13.

L'anzianità relativa di nomina a Tenente dei vincitori del concorso sarà definitivamente determinata sulla base di una media risultante per 3/4 dal voto riportato nella graduatoria degli esami di concorso e per 1/4 dal voto riportato alla fine del corso di cui al precedente art. 12.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 ottobre 1982

Il Ministro: LAGORIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *novembre* 1982
Registro n. 39 *Difesa, foglio n.* 235

ALLEGATO 1

PROGRAMMI DI ESAME

PROVE SCRITTE OBBLIGATORIE (1)

a) Per la specialità « costruzioni aeromeccaniche »:
meccanica razionale;
costruzioni meccaniche;

b) Per la specialità « infrastrutture aeronautiche »:
meccanica razionale;
tecnica delle costruzioni;

c) Per la specialità « elettronica »:
meccanica razionale;
comunicazioni elettriche e/o elettronica applicata.

PROVE ORALI OBBLIGATORIE (2)

a) Per la specialità « costruzioni aeromeccaniche »:
meccanica razionale;
costruzioni meccaniche;

b) Per la specialità « infrastrutture aeronautiche »:
meccanica razionale;
tecnica delle costruzioni;

c) Per la specialità « elettronica »:
comunicazioni elettriche;
elettronica applicata;

PROVE ORALI FACOLTATIVE (3)

Inglese, francese, tedesca, spagnola.

PROVE SCRITTE OBBLIGATORIE

a) *Specialità « costruzioni aeromeccaniche »*:

1) Meccanica razionale:

Svolgimento di un elaborato scritto sulla base dei programmi universitari, con particolare riguardo ai seguenti argomenti:

teorie introduttive: quantità fisiche e loro relazioni, calcolo vettoriale, calcolo tensoriale.

statica: nozioni preliminari, statica del punto, statica dei corpi rigidi, statica dei sistemi deformabili, principio dei lavori virtuali;

cinematica: punti e sistemi mobili, spostamenti, movimenti, velocità, accelerazioni, cinematica relativa;

dinamica: concetti e leggi fondamentali, azioni e caratteristiche meccaniche, meccanica relativa, dimensioni e analisi dimensionali, similitudine, dinamica del punto materiale, dinamica del corpo rigido, dinamica dei sistemi.

2) Costruzioni meccaniche:

Svolgimento di un elaborato scritto sulla base dei programmi universitari con particolare riguardo ai seguenti argomenti:

proprietà dei materiali: metallici, composti, fluidi;

flusso ideale e reale: su lastre piane, nei condotti, sui propulsori;

deformazioni e sforzi: elasticità, plasticità, viscoelasticità, termoviscoelasticità, generalizzazioni, espressioni matriciali;

influenze sulle strutture: riscaldamento, affaticamento, stabilità, smorzamento;

strutture tipiche: a piastra, a guscio, di propulsori;

lavorazioni: convenzionali, speciali.

b) *Specialità « infrastrutture aeronautiche »*

1) Meccanica razionale:

Svolgimento di un elaborato scritto sulla base dei programmi universitari con particolare riguardo ai seguenti argomenti:

teorie introduttive: quantità fisiche e loro relazioni, calcolo vettoriale, calcolo tensoriale;

(1) Durata delle prove: otto ore (tempo massimo).
(2) Durata di ciascuna prova: 30 minuti (tempo indicativo).
(3) Durata per ciascuna lingua: 15 minuti (tempo indicativo).

statica: nozioni preliminari, statica del punto, statica dei corpi rigidi, statica dei sistemi deformabili, principio dei lavori virtuali;

cinematica: punti e sistemi mobili, spostamenti, movimenti velocità, accelerazioni, cinematica relativa;

dinamica: concetti e leggi fondamentali, azioni e caratteristiche meccaniche, meccanica relativa, dimensioni e analisi dimensionali, similitudine, dinamica del punto materiale, dinamica del corpo rigido, dinamica dei sistemi.

2) Tecnica delle costruzioni:

Svolgimento di un elaborato scritto sulla base dei programmi universitari, con particolare riguardo ai seguenti argomenti:

architettura tecnica: strutture ed impianti tecnologici relativi;

tecnica delle costruzioni (in acciaio, in c.a. e legno);

meccanica delle terre e tecnica delle fondazioni;

costruzioni stradali ed aeroportuali;

costruzioni idrauliche.

c) *Specialità « elettronica »*

1) Meccanica razionale:

Svolgimento di un elaborato scritto sulla base dei programmi universitari, con particolare riguardo ai seguenti argomenti:

teorie introduttive: quantità fisiche e loro relazioni, calcolo vettoriale, calcolo tensoriale;

statica: nozioni preliminari, statica del punto, statica dei corpi rigidi, statica dei sistemi deformabili, principio dei lavori virtuali;

cinematica: punti e sistemi mobili, spostamenti, movimenti, velocità accelerazioni, cinematica relativa;

dinamica: concetti e leggi fondamentali, azioni e caratteristiche meccaniche, meccanica relativa, dimensioni e analisi dimensionali, similitudine, dinamica del punto materiale, dinamica del corpo rigido, dinamica dei sistemi.

2) Comunicazioni elettriche e/o elettronica applicata:

Svolgimento di un elaborato scritto sulla base dei programmi universitari, con particolare riguardo ai seguenti argomenti:

comunicazioni elettriche:

trasmissione dell'informazione per via elettrica; messaggi e segnali; limitazioni fondamentali nelle comunicazioni elettriche;

rappresentazione dei segnali; caratteristiche dei vari tipi di segnali normalmente utilizzati nei sistemi di telecomunicazioni, caratterizzazione e classificazione dei mezzi trasmissivi;

modulazione lineare ed angolare, campionamento, codificazione, sistemi di trasmissione di tipo analogico e numerico, multiplazione dei segnali;

elettronica applicata:

i circuiti elettronici: componenti e modelli; caratteristiche dei circuiti elettronici elementari, componenti discreti e componenti integrati - diodi, transistori, tubi elettronici;

amplificatori per piccoli segnali; configurazioni elementari di amplificatori; amplificatori a più stadi: guadagno e larghezza di banda; amplificatori in continua, amplificatori differenziali, amplificatore operazionale, amplificatore di potenza;

circuiti con semiconduttori per applicazioni logiche; principali famiglie di circuiti logici integrati.

PROVE ORALI OBBLIGATORIE

a) *Specialità « costruzioni aeromeccaniche »*

La prova orale tenderà a verificare la maturità professionale del candidato attraverso accertamenti sugli argomenti trattati nelle due prove scritte e sui programmi di meccanica razionale e di costruzioni meccaniche.

b) *Specialità « infrastrutture aeronautiche »*

La prova orale tenderà a verificare la maturità professionale del candidato attraverso accertamenti sugli argomenti trattati nelle due prove scritte e sul programma di meccanica razionale e di tecnica delle costruzioni.

c) *Specialità « elettronica »*

La prova orale tenderà a verificare la maturità professionale del candidato attraverso accertamenti sugli argomenti trattati nelle due prove scritte e sui programmi di elettronica applicata e comunicazioni elettriche.

PROVE ORALI FACOLTATIVE

Nell'esame orale facoltativo di lingua estera, il concorrente dovrà dar prova di parlare e scrivere correttamente una o due lingue, prescelte tra le seguenti: inglese, tedesco, spagnolo, francese.

ALLEGATO 2

Modello di domanda
(in carta da bollo)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale - militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 1ª Sezione - Viale dell'Università n. 4 00185 ROMA

Il sottoscritto . . . . . . nato a . . . . . (provincia di . . . . .) il . . . . . . appartenente al distretto militare di . . . . . residente a (1) . . . (codice postale) . . . . . (provincia di . . . .) via . . . . . . n. . . numero telefonico . . . . ., chiede di essere ammesso al concorso, per titoli e per esami, a cinque posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico ruolo ingegneri - specialità . . . di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. 321 del 22 novembre 1982.

All'uopo dichiara sotto la propria responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole, con diritto agli aumenti dei limiti di età) (2);

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (3);

di non aver riportato condanne penali (4);

di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . conseguito presso l'Università di . . . . nell'anno accademico . . . . . . con votazione di . . . . . .;

di essere (o non) in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione;

di trovarsi nella seguente posizione militare (5);

di accettare, in caso di nomina ad Ufficiale in servizio permanente effettivo, qualsiasi destinazione di servizio;

di voler sostenere l'esame facoltativo nella seguente (o seguenti) lingua estera;

di voler ricevere ogni comunicazione relativa al presente concorso al seguente recapito . . . . . .

Allega alla presente domanda i seguenti documenti:

copia dello stato di servizio o del foglio matricolare (6);

certificato da cui risulta il voto riportato negli esami universitari.

. . . . . li . . . .
(data)

Firma . . . . . .
(per esteso, cognome e nome leggibile)

Visto: per l'autenticità della firma (7).

---

(1) Luogo di residenza con l'indicazione del numero del codice di avviamento postale. Qualora la residenza della famiglia del concorrente non corrisponda con la residenza del concorrente stesso occorre precisare anche il recapito della famiglia.

(2) Specificare il numero dei figli viventi. Specificare, altresì, se il concorrente abbia diritto ad altri aumenti dei limiti di età.

(3) In caso di non iscrizione o di cancellazione, indicare i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale, alla data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Indicare se l'aspirante abbia soddisfatto o meno agli obblighi di leva ed in caso affermativo specificare l'Arma e il

Corpo di appartenenza. In caso negativo l'aspirante dovrà specificare il motivo del mancato assolvimento degli obblighi di leva, precisando se sia stato giudicato « rivedibile » o « riformato » alla visita medica di leva.

(6) Per gli ufficiali o sottufficiali e militari di truppa in servizio o in congedo, che non appartengano all'A.M. e per i candidati che siano stati riconosciuti abili arruolati dai consigli di leva, anche se non abbiano ancora prestato servizio militare.

(7) Firma del segretario comunale del comune di residenza del concorrente o del cancelliere o di un notaio. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio e, per i militari in servizio, è sufficiente il visto del comandante di Corpo.

ALLEGATO 3

. . . .

(Timbro dell'Ente)

DICHIARAZIONE MEDICA
(in carta da bollo)

Il (1) . . . . nato a (provincia di . .) il . . sotoposto a visita medica in data odierna è risultato idoneo fisicamente al servizio militare incondizionato nell'Aeronautica Militare.

. . . ., lì . .

L'ufficiale medico
dirigente il servizio sanitario

. . . .

---

(1) Indicare il grado, matricola, l'Arma o il Corpo, il ruolo, la specialità, il cognome e nome del candidato.

(5547)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi a posti di segretario, di ragioniere e di coadiutore presso l'Università della Basilicata, in Potenza

E' indetto pubblico concorso, per esami, a sei posti di segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto amministrativa (sesta qualifica funzionale) delle segreterie universitarie presso l'Università della Basilicata, in Potenza.

Titolo di studio richiesto: diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le domande di ammissione al concorso dovranno essere indirizzate al presidente del comitato tecnico amministrativo dell'Università degli studi della Basilicata con sede in Potenza e fatte pervenire al competente ufficio personale.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi della Basilicata, in Potenza.

E' indetto pubblico concorso, per esami, a due posti di ragioniere in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto di ragioneria delle segreterie universitarie (sesta qualifica funzionale) presso l'Università degli studi della Basilicata, in Potenza.

Titolo di studio richiesto: diploma di abilitazione tecnica rilasciato dagli istituti tecnici (sezioni commerciali, ovvero diploma di abilitazione tecnica - sezione commerciale e ragioneria), ovvero diploma di ragioniere e perito commerciale rilasciato da istituto tecnico commerciale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le domande di ammissione al concorso dovranno essere indirizzate al presidente del comitato tecnico amministrativo dell'Università degli studi della Basilicata, con sede in Potenza, e fatte pervenire al competente ufficio personale.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi della Basilicata, in Potenza.

E' indetto pubblico concorso, per esami, a venti posti di coadiutore amministrativo in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva amministrativa delle segreterie universitarie (quarta qualifica funzionale) presso l'Università degli studi della Basilicata, in Potenza.

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le domande di ammissione al concorso dovranno essere indirizzate al presidente del comitato tecnico amministrativo dell'Università degli studi della Basilicata, con sede in Potenza, e fatte pervenire al competente ufficio personale.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi della Basilicata, in Potenza.

(5574)

Diari delle prove di esame di concorsi pubblici, per titoli ed esami, a posti di ricercatore universitario presso la Università di Torino.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Torino, facoltà di farmacia, gruppo di discipline n. 84, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 27 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Torino - istituto di chimica farmaceutica e tossicologica - corso Raffaello, 31, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 13 dicembre 1982, ore 15,15;
seconda prova: 14 dicembre 1982, ore 10,30.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Torino, facoltà di farmacia, gruppo di discipline n. 94, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 27 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Torino - istituto di chimica farmaceutica e tossicologica - corso Raffaello, n. 31, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 20 dicembre 1982, ore 15;
seconda prova: 21 dicembre 1982, ore 10,30.

(5569)

Diari delle prove di esame di concorsi pubblici, per titoli ed esami, a posti di ricercatore universitario presso la Università di Pavia.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Pavia, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 84, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 4 maggio 1982, si svol-

geranno presso l'Università degli studi di Pavia - Istituto di chimica organica - Via Taramelli, n. 10 - Pavia, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 20 dicembre 1982, ore 10;
seconda prova scritta (prova sperimentale): 21 dicembre 1982, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Pavia, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 128, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 4 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Pavia - Istituto di elettrotecnica - Strada Nuova 106/C - Pavia, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 20 dicembre 1982, ore 9,30;
seconda prova (prova di laboratorio): 21 dicembre 1982, ore 9,30.

(5570)

Diari delle prove di esame di concorsi pubblici, per titoli ed esami, a posti di ricercatore universitario presso la Università di Bologna.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Bologna, facoltà di economia e commercio, gruppo di discipline n. 20, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 13 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Bologna - Facoltà di economia e commercio, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 16 dicembre 1982, ore 10;
seconda prova scritta: 17 dicembre 1982, ore 10.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Bologna, facoltà di lettere e filosofia, gruppo di discipline n. 40, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 13 maggio 1982 si svolgeranno presso l'Università degli studi di Bologna - Facoltà di lettere e filosofia, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 8 febbraio 1983, ore 8,30;
seconda prova scritta: 9 febbraio 1983, ore 8,30.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Bologna, facoltà di lettere e filosofia, gruppo di discipline n. 51, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 13 maggio 1982 si svolgeranno presso l'Università degli studi di Bologna - Facoltà di lettere e filosofia, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 24 gennaio 1983, ore 9;
seconda prova scritta: 25 gennaio 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Bologna, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 74, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 13 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Bologna - Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 11 gennaio 1983, ore 9;
seconda prova scritta: 12 gennaio 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Bologna, facoltà di farmacia, gruppo di discipline n. 84, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 13 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Bologna - Facoltà di farmacia, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 16 dicembre 1982, ore 11;
seconda prova scritta: 17 dicembre 1982, ore 9,30.

(5571)

Diari delle prove di esame di concorsi pubblici, per titoli ed esami, a posti di ricercatore universitario presso la Università di Parma.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Parma, facoltà di giurisprudenza, gruppo di discipline n. 12, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 3 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Parma, presso l'istituto di storia del diritto italiano - Via Università n. 12, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 20 dicembre 1982, ore 9;
seconda prova scritta: 21 dicembre 1982, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Parma, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 81, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 3 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Parma - Via D'Azeglio n. 85 - Istituto di chimica fisica - Parma, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 10 febbraio 1983, ore 9;
seconda prova scritta: 11 febbraio 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Parma, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 85, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 3 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Parma - Istituto di fisica - Via D'Azeglio n. 85, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 21 dicembre 1982, ore 10;
seconda prova scritta: 22 dicembre 1982, ore 10.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Parma, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 84, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 3 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Parma - Istituto di chimica organica - Via D'Azeglio n. 85, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 20 dicembre 1982, ore 9;
seconda prova scritta: 21 dicembre 1982, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Parma, facoltà di farmacia, gruppo di discipline n. 81, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 3 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Parma - Istituto di chimica farmaceutica - Via D'Azeglio n. 85, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 21 dicembre 1982, ore 9,30;
seconda prova scritta: 22 dicembre 1982, ore 9,30.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Parma, facoltà di farmacia, gruppo di discipline n. 94, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 3 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Parma - Istituto di chimica farmaceutica e tossicologia - Via D'Azeglio n. 85, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 10 gennaio 1983, ore 15;
seconda prova scritta: 11 gennaio 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Parma, facoltà di farmacia, gruppo di discipline n. 95, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 3 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi Parma - Istituto di chimica farmaceutica e tossicologia - Via D'Azeglio n. 85, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 12 gennaio 1982, ore 9;
seconda prova scritta: 13 gennaio 1982, ore 9.

(5572)

Diari delle prove di esame di concorsi pubblici, per titoli ed esami, a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Padova.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Padova, facoltà di magistero, gruppo di discipline n. 45, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 29 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Padova - Via Beato Pellegrino n. 1 - Padova, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 19 gennaio 1983, ore 9;
seconda prova scritta: 20 gennaio 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Padova, facoltà di magistero, gruppo di discipline n. 53, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 29 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Padova - Piazza Capitaniato n. 3 - Padova, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 13 gennaio 1983, ore 8,30;
seconda prova scritta: 21 gennaio 1983, ore 8,30.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Padova, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 75, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 29 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Padova - Via Loredan n. 10, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 17 gennaio 1983, ore 14;
seconda prova scritta: 18 gennaio 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Padova, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 80, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 29 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Padova - Via Marzolo n. 1 - Padova, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 3 febbraio 1983, ore 9;
seconda prova scritta: 4 febbraio 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Padova, facoltà di scienze statistiche, gruppo di discipline n. 80, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 29 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Padova - Via S. Francesco n. 122 - Padova, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 7 gennaio 1983, ore 14;
seconda prova scritta: 8 gennaio 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Padova, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 82, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 29 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Padova - Via Loredan n. 4 - Padova, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 18 gennaio 1983, ore 10,30;
seconda prova scritta: 19 gennaio 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Padova, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 115, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 29 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Padova - Via Gradenigo n. 6/A - Padova, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 13 dicembre 1982, ore 8,30;
seconda prova scritta: 14 dicembre 1982, ore 15.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Padova, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 126, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 29 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Padova - Facoltà di ingegneria - Via Venezia n. 1, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 18 gennaio 1983, ore 9;
seconda prova scritta: 19 gennaio 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Padova, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 132, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 29 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Padova - Via Marzolo n. 9 - Padova, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 10 gennaio 1983, ore 10,30;
seconda prova scritta: 11 gennaio 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Padova, facoltà di agraria, gruppo di discipline n. 147, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 29 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Padova - Via Gradenigo n. 6 - Padova, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 15 febbraio 1983, ore 9;
seconda prova scritta: 16 febbraio 1983, ore 9.

(5573)

OSPEDALI « A. AJELLO E B. NAGAR » DI MAZARA DEL VALLO

Concorso ad un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia presso l'ospedale di Pantelleria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia presso l'ospedale di Pantelleria.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Mazara del Vallo (Trapani).

(699/S)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 319 del 19 novembre 1982, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Ordine dei medici della provincia di Como: Concorso pubblico, per esami, ad un posto di impiegato con qualifica di assistente.

Ospedale maggiore di Modica: Concorsi pubblici, per titoli ed esami, a sette posti di infermiere professionale e ad un posto di puericultrice.

Istituto zooprofilattico sperimentale della Puglia e della Basilicata, in Foggia: Concorsi pubblici, per titoli ed esami, ad un posto di applicato di segreteria, ad un posto di applicato di ragioneria e a tre posti di addetto ai servizi, comune.

Ente ospedaliero « V. Emanuele, Isolamento e Dubini », in Caltanissetta: Concorsi pubblici, per titoli ed esami, a sei posti di centralinista e a otto posti di infermiere professionale.

Istituto italiano di medicina sociale, in Roma: Concorso pubblico, per esami, a due posti di collaboratore per la direzione generale.

REGIONI

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 2 settembre 1982, n. **30.**

Partecipazione della regione Lazio al capitale della Società aeroporti di Roma.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 27 *del* 30 *settembre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Lazio, anche al fine di conseguire l'obiettivo di un più incisivo ruolo e di una maggiore presenza dell'amministrazione regionale in ordine alla gestione ed allo sviluppo del sistema aeroportuale romano, promuove la diretta partecipazione azionaria della Regione stessa al capitale della Società aeroporti di Roma, società per la gestione del sistema aeroportuale della capitale, società per azioni con sede in Roma, entro i limiti dello stanziamento e con le modalità di cui ai successivi articoli della presente legge.

Art. 2.

La partecipazione azionaria di cui al precedente articolo si realizza, ai sensi dell'art. 2 della legge 10 novembre 1973, n. 755, previo assenso del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile, e fino alla concorrenza della quota del 20 per cento dell'attuale consistenza del capitale della società aeroporti di Roma, ammontante a lire 5.000 milioni interamente versati.

In ogni caso, la partecipazione della regione Lazio al capitale della Società aeroporti di Roma, non potrà superare l'importo di lire 1.000 milioni.

Art. 3.

La giunta regionale provvede con proprie deliberazioni, sentite le competenti commissioni consiliari permanenti, agli adempimenti connessi con la realizzazione delle finalità recate dalla presente legge, definendo i termini e le modalità per l'esecuzione delle relative operazioni.

La giunta medesima riferisce al consiglio regionale sulla conclusione delle operazioni indicate al precedente comma.

Art. 4.

Per consentire la partecipazione azionaria di cui ai precedenti articoli della presente legge, è autorizzata per l'anno finanziario 1982, la spesa di lire 1.000 milioni.

La relativa copertura finanziaria è costituita, ai sensi dell'art. 20, quarto e quinto comma, della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, dallo stanziamento non utilizzato dal cap. 09997 (Fondo globale per il finanziamento di provvedimenti legislativi) del bilancio di previsione regionale per l'anno finanziario 1981.

Si autorizza il presidente della giunta regionale ad apportare, con proprio decreto, le opportune variazioni al bilancio di previsione 1982 inerenti alla istituzione di un apposito capitolo di spesa denominato: « l'artecipazione della regione Lazio al capitale della Società aeroporti di Roma (spese in conto capitale) » con il relativo stanziamento.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 2 settembre 1982

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 1° settembre 1982.

LEGGE REGIONALE 6 settembre 1982, n. **31.**

Rimborso spese di trasporto ai consiglieri regionali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 27 *del* 30 *settembre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La lettera *b*) dell'art. 2 della legge regionale 3 novembre 1977, n. 42, nel testo di cui all'art. 2 della legge regionale 6 giugno 1980, n. 51, è così sostituita:

« Il rimborso forfettario mensile per spese connesse alla percorrenza di andata e ritorno fra il luogo di residenza e la sede effettiva del consiglio regionale è determinato, a datare dal 1° gennaio 1982, nella seguente misura:

L. 140.000 fino a 30 chilometri;
L. 180.000 fino a 50 chilometri;
L. 270.000 fino a 100 chilometri;
L. 380.000 fino a 150 chilometri;
L. 490.000 fino a 200 chilometri;
L. 600.000 fino a 250 chilometri;
L. 700.000 fino a 300 chilometri;
L. 800.000 oltre i 300 chilometri.

Tale rimborso non compete ai consiglieri che hanno a disposizione in via permanente ed a qualsiasi titolo una autovettura di servizio.

Il presidente del consiglio regionale adegua con proprio decreto gli importi di cui al precedente primo comma in misura percentuale alla variazione del costo a litro della benzina super.

In ogni caso di assenza da tutte le sedute del consiglio o degli altri organismi consiliari nella stessa giornata sarà detratta una somma pari ad un dodicesimo dell'importo di cui al precedente primo comma ».

Art. 2.

Per il periodo dal 1° gennaio 1982 alla data di entrata in vigore della presente legge la detrazione di cui all'ultimo comma del precedente art. 1 sarà pari ad un dodicesimo della differenza tra l'importo previsto dallo stesso art. 1 e quanto già corrisposto allo stesso titolo.

Art. 3.

Alla spesa derivante dalla presente legge si farà fronte con lo stanziamento previsto dal cap. 25001 « Spese per le indennità di carica e di missione spettanti ai componenti del consiglio regionale » che presenta sufficiente disponibilità.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 6 settembre 1982

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 4 settembre 1982.

LEGGE REGIONALE 14 settembre 1982, **n. 32.**

Concessione di un contributo straordinario alle comunità montane XIII e XVI a seguito dello scioglimento dei consorzi di bonifica montana dei monti Lepini ed Ausoni.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 27 *del* 30 *settembre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Concessione di contributi regionali straordinari

Per sopperire alle passività riscontrate a seguito dello scioglimento del consorzio di bonifica montana dei monti Lepini e Ausoni, vengono concessi alle comunità montane XIII e XVI, che sono subentrate nelle passività del predetto consorzio, contributi straordinari per un importo complessivo non superiore a lire 100 milioni.

Art. 2.

Modalità per la concessione

I contributi, di cui al precedente art. 1, vengono devoluti dalla giunta regionale alle comunità montane XIII e XVI sulla base delle deliberazioni delle stesse comunità, dalle quali risultino le passività accertate in via definitiva.

Art. 3.

Copertura finanziaria

La copertura della spesa di cui al precedente art. 1 è costituita mediante riduzione in termini di competenza e di cassa della somma di lire 100 milioni dal cap. 19102 del bilancio 1982 « Finanziamenti degli interventi previsti nei piani delle comunità montane mediante utilizzazione dei fondi regionali liberi da vincoli di destinazione di cui all'art. 9, lettera *b*), della legge regionale 12 giugno 1977, n. 15 ».

La suddetta somma viene iscritta in aumento degli stanziamenti di competenza e cassa del cap. 19302 di nuova istituzione denominato « Contributi regionali straordinari alle comunità montane XIII e XVI che sono subentrate nelle passività dell'ex consorzio di bonifica montana dei monti Lepini ed Ausoni sciolto con legge regionale 3 settembre 1979, n. 65 ».

Per quanto previsto nel presente articolo al bilancio 1982 sono apportate le seguenti variazioni:

Cap. 19102. — Finanziamenti degli interventi previsti nei piani delle comunità montane mediante utilizzazione dei fondi regionali liberi da vincoli di destinazione di cui all'art. 9, lettera *b*), della legge regionale 12 giugno 1977, n. 15, in meno lire 100 milioni.

Cap. 19302. (*Di nuova istituzione*). — Contributi regionali straordinari alle comunità montane XIII e XVI che sono subentrate nelle passività nell'ex consorzio di bonifica montana dei monti Lepini ed Ausoni, sciolto con la legge regionale 3 settembre 1979, n. 65, in più lire 100 milioni.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 14 settembre 1982

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 10 *settembre* 1982.

LEGGE REGIONALE 14 settembre 1982, **n. 33.**

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 22 settembre 1978, n. 60, e norme per l'utilizzazione delle somme stanziate nei bilanci 1981 e 1982 per la concessione di contributi per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria negli insediamenti artigianali ed industriali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 27 *del* 30 *settembre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Dopo l'art. 1 della legge regionale 22 settembre 1978, n. 60, è aggiunto il seguente art. 1-*bis*:

« La Regione ha facoltà di concedere agli enti di cui al secondo comma dell'articolo precedente contributi in conto capitale per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria, all'interno o al servizio di aree destinate ad insediamenti artigianali e/o industriali, in conformità alle previsioni dei vigenti strumenti urbanistici, sempre che per tali opere si utilizzino aree di proprietà di detti enti ».

Art. 2.

Dopo l'art. 7 della legge regionale 22 settembre 1978, n. 60, è aggiunto il seguente art. 7-*bis*.

« Gli enti interessati, per ottenere i contributi di cui all'articolo 1-*bis* della presente legge, devono inoltrare istanza all'assessorato regionale all'industria, commercio ed artigianato corredata:

a) dagli estratti degli strumenti urbanistici vigenti nel comune attestanti la destinazione dell'area ad insediamenti produttivi artigianali e/o industriali per imprese di piccola o media dimensione;

b) dalla documentazione comprovante la proprietà dell'area necessaria per la realizzazione delle opere di urbanizzazione;

c) dalla relazione prevista dalla lettera *b*) del precedente art. 7;

d) da copia della deliberazione richiesta al n. 3 della lettera *d*) del precedente art. 7 ».

Art. 3.

Per le istanze di assegnazione dei contributi pendenti all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, che rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 1-*bis*, l'assessorato regionale all'industria, commercio ed artigianato provvederà ad indicare, agli enti interessati, i provvedimenti da adottare e la documentazione integrativa necessari per ottenere i contributi.

Art. 4.

Per l'utilizzazione delle somme già stanziate nei bilanci relativi agli anni 1981 e 1982 per l'attuazione della legge 22 settembre 1978, n. 60, si procederà, in via transitoria, come segue:

a) il contributo per le spese relative alle opere di urbanizzazione primaria da realizzare all'interno o al servizio delle aree destinate ad insediamenti produttivi è fissato nella misura massima di L. 9000 per metro quadrato per le aree destinate ad insediamenti artigiani, e di L. 13.000 per metro quadrato per le aree destinate ad insediamenti di imprese industriali di piccola o media dimensione;

b) la misura del contributo da assegnare a ciascun ente richiedente è determinata con deliberazione della giunta regionale, sentita la commissione consiliare, su proposta dell'assessore regionale all'industria, commercio ed artigianato e sarà stabilita tenendo conto degli strumenti programmatici regionali vigenti e, sotto il profilo delle priorità, comparativamente ad

altre richieste, delle realizzazioni comportanti maggiori incrementi dei livelli occupazionali e maggiori effetti diretti ed indotti nelle economie locali.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 14 settembre 1982

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 10 settembre 1982.

LEGGE REGIONALE 14 settembre 1982, n. **34**.
Norme transitorie sui comitati di gestione delle unità sanitarie locali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 27 *del* 30 *settembre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La validità delle deroghe previste dall'art. 1 della legge regionale 3 febbraio 1982, n. 6, è prorogata fino al 31 dicembre 1982, o a diverso termine che sarà previsto dalla legge di revisione della legge regionale 12 dicembre 1979, n. 93.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 14 settembre 1982

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 10 settembre 1982.

LEGGE REGIONALE 14 settembre 1982, n. **35**.
Interventi per la realizzazione del monumento alla pace nel comune di Cassino.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 27 *del* 30 *settembre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di favorire la realizzazione del monumento alla pace progettato dallo scultore Umberto Mastroianni su incarico dell'amministrazione comunale di Cassino, destinato a sorgere sul monte Venere per perpetuare nel tempo il tragico evento della distruzione della città e costituire monito contro la guerra, la Regione concorre al finanziamento delle spese necessarie alla realizzazione stessa mediante l'erogazione di un contributo previsto in lire 400 milioni.

Art. 2.

La giunta regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, determina con propria deliberazione le modalità per la erogazione della somma di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

Alla copertura dell'onere complessivo derivante dalla presente legge, si provvede mediante la parziale utilizzazione delle maggiori assegnazioni rispetto alla previsione di bilancio del fondo di cui all'art. 8 della legge n. 281 del 1971 iscritto al capitolo 02031 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale 1982, il cui stanziamento viene elevato, in termini di competenza e di cassa, di lire 400 milioni.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 14 settembre 1982

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 10 settembre 1982.

LEGGE REGIONALE 14 settembre 1982, n. **36**.
Variazione al bilancio regionale di previsione per l'anno 1982.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 27 *del* 30 *settembre* 1982)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 14 settembre 1982, n. **37**.
Rifinanziamento della legge regionale 23 novembre 1981, n. 31, concernente: « Interventi a favore delle aziende agricole colpite dal nubifragio del 2 ottobre 1981 ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 27 *del* 30 *settembre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Per le finalità previste dalla legge regionale 23 novembre 1981, n. 31, recante provvidenze a favore delle aziende agricole colpite dal nubifragio del 2 ottobre 1981, la regione Lazio è autorizzata ad erogare, nell'anno 1982 per le finalità e con le modalità previste dalla medesima legge regionale n. 31 del 1981, la complessiva somma di lire 1.200 milioni che viene iscritta, in termini di competenza e di cassa, nei seguenti capitoli di spesa che vengono istituiti nel bilancio regionale per l'anno finanziario 1982 con le denominazioni e con gli stanziamenti a fianco di ciascuno indicati:

Cap. 01231. — Interventi a favore delle aziende agricole colpite dal nubifragio del 2 ottobre 1981 (legge regionale n. 31 del 23 novembre 1981, art. 1) L. 600.000.000

Cap. 01232. — Contributo *una tantum* a favore degli imprenditori agricoli a titolo principale delle aziende colpite dal nubifragio del 2 ottobre 1981 (legge regionale n. 31 del 23 novembre 1981, art. 3) . . . . » 200.000.000

Cap. 01233. — Contributi in conto capitale a favore dei conduttori di aziende agricole colpite dal nubifragio del 2 ottobre 1981 (legge regionale n. 31 del 23 novembre 1981, art. 2) . . . » 400.000.000

Alla copertura dell'onere complessivo derivante dalla presente legge, si provvede mediante la parziale utilizzazione delle maggiori assegnazioni rispetto alla previsione di bilancio, del fondo di cui all'art. 8 della legge n. 281 del 1971 iscritto al capi-

tolo 02031 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale 1982, il cui stanziamento viene elevato, in termini di competenza e di cassa, di lire 1.200 milioni.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 14 settembre 1982

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 10 settembre 1982.

LEGGE REGIONALE 14 settembre 1982, n. 38.

Integrazione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge regionale 27 gennaio 1982, n. 3.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 27 *del* 30 *settembre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Le autorizzazioni di spesa disposte con l'art. 1 della legge regionale 27 gennaio 1982, n. 3, in attesa dell'approvazione della legge generale sulla promozione culturale e sociale, sono integrate per l'ulteriore importo di lire 5.000 milioni che viene aggiunto, in termini di competenza e di cassa, allo stanziamento del cap. 16202 del bilancio regionale 1982.

La giunta regionale provvederà alla erogazione della somma in relazione alle singole iniziative, sentita la competente commissione consiliare permanente.

Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge, si provvede mediante la parziale utilizzazione delle maggiori assegnazioni rispetto alla previsione di bilancio del fondo di cui all'art. 8 della legge n. 281 del 1970 iscritto al cap. 02031 dello stato di previsione della entrata di bilancio regionale 1982, il cui stanziamento viene elevato, in termini di competenza e di cassa, di lire 5.000 milioni.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 14 settembre 1982

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 10 settembre 1982.

LEGGE REGIONALE 14 settembre 1982, n. 39.

Riorganizzazione dell'assistenza neonatale e norme sull'assistenza del bambino spedalizzato.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 27 *del* 30 *settembre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le unità sanitarie locali, le istituzioni pubbliche e private-convenzionate che erogano assistenza ospedaliera e le altre istituzioni sanitarie a carattere privato al fine di garantire l'equilibrio e il benessere psico-affettivo del minore ricoverato e per tutelare e facilitare la continuità del rapporto con i genitori e la famiglia, devono assicurare l'accesso e la permanenza dei genitori o persona di loro fiducia, affettivamente legata al bambino, nei reparti pediatrici, o che comunque ricoverano bambini, nell'intero arco delle ventiquattro ore.

A tale scopo deve essere adottato ogni accorgimento, anche a carattere provvisorio, idoneo a consentire la permanenza del familiare o persona di fiducia, effettivamente legata al bambino, nelle ore notturne, facilitandone il riposo notturno e garantendo a pagamento l'accesso alla mensa ospedaliera.

Art. 2.

Per ridurre il più possibile gli effetti negativi della ospedalizzazione il personale del reparto è tenuto a favorire un rapporto di conoscenza e di fiducia con il bambino e a dare ad esso tutte le opportune informazioni sul suo stato di salute, sugli interventi e sulla terapia che si renderanno necessari, sulla organizzazione e la vita del reparto.

I medici del reparto sono tenuti a fornire ai genitori, oltre le normali informazioni sulla natura e decorso della malattia, ogni altro elemento sulle prestazioni mediche, cui sarà sottoposto il minore e sui relativi tempi di attuazione.

La direzione sanitaria si farà carico di predisporre, tramite il servizio di assistenza sociale, la informazione ed educazione sanitaria dei genitori e la loro preparazione alla convivenza in reparto, affinchè ne assecondino il lavoro nell'interesse stesso del benessere psico-fisico del bambino.

La giunta regionale, tramite l'assessorato alla sanità, fornirà idoneo materiale, affinchè le unità sanitarie locali e le istituzioni indicate al primo comma dell'art. 1 della presente legge, predispongano sussidi informativi per i bambini ricoverati con particolare riferimento alla organizzazione della vita e della struttura ospedaliera, alle figure professionali che in essa operano, nonchè ai tempi di indagini, alle attrezzature ed agli strumenti normalmente usati.

Art. 3.

I genitori, o persona di loro fiducia affettivamente legata al bambino, hanno facoltà di essere presenti durante le visite mediche di reparto, all'atto dei prelievi per esami di laboratorio, durante le indagini diagnostiche, le medicazioni e le altre attività terapeutiche, nonchè durante le fasi preventive di preparazione e quelle di risveglio successive agli interventi operatori ed ogni qualvolta detta assistenza non abbia controindicazioni igienico-sanitarie debitamente motivate per iscritto. I genitori possono collaborare altresì alla organizzazione dei tempi e delle modalità dei pasti, del gioco e del riposo.

Art. 4.

Per i bambini che non possono usufruire dell'assistenza familiare o di persona di fiducia, le unità sanitarie locali e le altre istituzioni sanitarie, di cui al primo comma dell'art. 1 della presente legge, provvedono, attraverso il servizio di assistenza sociale ed utilizzando le associazioni del volontariato, ad assicurare la presenza del personale idoneo a concorrere al benessere psico-fisico del bambino ricoverato.

Art. 5.

Nei normali orari di accesso del pubblico ai reparti, i minori possono far visita ai degenti ricoverati. Se inferiori a dodici anni, devono essere accompagnati.

Il diritto di cui al comma precedente, può essere sospeso o limitato soltanto in casi di specifici e comprovati motivi igienico-sanitari e va comunque regolamentato dalle disposizioni al riguardo delle direzioni sanitarie, d'intesa con le unità sanitarie locali.

Art. 6.

Le unità sanitarie locali e le altre istituzioni di cui al primo comma dell'art. 1 della presente legge, attraverso opportune intese, anche a carattere convenzionale, con i servizi scolastici, educativi, ricreativi e del tempo libero, e con le associazioni del volontariato disponibile, assicurano la presenza di personale educativo e/o di animazione idoneo, opportunamente preparato, messo a disposizione dai citati organismi secondo un programma di attività ludico-espressive e didattiche con essi concordato.

Art. 7.

La Regione, nell'ambito delle proprie competenze e attraverso una azione di sensibilizzazione verso le istituzioni formative, opererà affinchè i piani ed i programmi di formazione, aggiornamento e riqualificazione del personale medico, infermieristico e di assistenza diretto, nonchè degli operatori sociali impegnati nei presidi sanitari pubblici e privati prevedano attività tese a favorire l'attuazione delle finalità di cui alla presente legge.

Art. 8.

Le unità sanitarie locali, nell'ambito dei loro piani annuali e pluriennali, devono prevedere la graduale riorganizzazione funzionale dei reparti pediatrici dei presidi ospedalieri pubblici e privati convenzionati.

Deve comunque essere assicurata, con decorrenza immediata, a cura delle unità sanitarie locali e delle istituzioni sanitarie pubbliche e private, anche in assenza di ristrutturazioni funzionali di reparto, sia pure con modalità organizzative a carattere provvisorio, la disponibilità per i piccoli ospiti, di idonei spazi per attività ludiche ed espressive, individuali e di gruppo.

Dall'entrata in vigore della presente legge non potranno essere approvati progetti di costruzione, di ampliamento, di ristrutturazione e di riorganizzazione funzionale se non ne consentono la piena applicazione.

Art. 9.

L'attività di educazione sanitaria di cui all'art. 2 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dovrà essere anche finalizzata a creare nella generalità dei cittadini una consapevolezza ed una moderna coscienza sanitaria e sociale atte a facilitare il raggiungimento delle finalità di cui alla presente legge.

Art. 10.

Per la rigorosa applicazione della presente legge le unità sanitarie locali si avvalgono di propri strumenti di controllo e a tal fine potranno costituire organismi di consultazione e partecipazione di cui dovranno essere richiamati a far parte gli organismi dei genitori, i rappresentanti delle organizzazioni degli operatori socio-sanitari direttamente interessati all'assistenza neonatale e pediatrica ed il direttore sanitario o suo delegato.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 14 settembre 1982

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 10 settembre 1982.

(5236)

LEGGE REGIONALE 14 settembre 1982, n. 40.

Norme per l'istituzione delle aziende faunistico-venatorie e la trasformazione delle riserve di caccia in aziende faunistico-venatorie.

(*Pubblicata nel suppl. ord. n.* 1 *al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 26 *del* 20 *settembre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Generalità - Aziende faunistico-venatorie

La giunta regionale, in attesa della delega della materia alle amministrazioni provinciali che dovrà essere disciplinata all'interno della legge quadro sulla caccia entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge ed in attuazione della programmazione regionale, autorizza, sentite le province e previo parere della commissione consiliare permanente agricoltura, l'istituzione di aziende faunistico-venatorie e la trasformazione in aziende faunistico-venatorie delle riserve di rilevante interesse naturalistico e faunistico, con particolare riferimento alla grossa selvaggina europea: capriolo, cervo, daino, muflone, cinghiale, alla fauna acquatica nelle zone umide e vallive, nonché alla coturnice, lepre, pernice, starna, purché presentino strutture ed ambienti adeguati, avvalendosi del parere tecnico dell'istituto nazionale di biologia della selvaggina.

Le aziende faunistico-venatorie hanno come scopo il mantenimento, l'organizzazione, il ripristino ed il miglioramento degli ambienti naturali ai fini dell'incremento della fauna selvatica per consentire l'irradiamento e la sosta.

La superficie complessiva delle aziende faunistico-venatorie non può superare il cinque per cento del territorio agro-forestale regionale. Tale limite può essere aumentato di un ulteriore 3 per cento destinato alla costituzione di aziende faunistico-venatorie per il recupero di zone depresse anche sotto l'aspetto agro-faunistico e montane.

La superficie di un'azienda faunistico-venatoria non può essere inferiore a 400 ettari.

Le aziende faunistico-venatorie non possono essere contigue; fra loro deve intercorrere la distanza di metri 1.000, ad eccezione per le aziende provenienti dalla trasformazione di riserve d caccia; uguale distanza deve essere rispettata con i confini di strutture faunistiche pubbliche o private in atto al momento della costituzione dell'azienda faunistico-venatoria; possono essere ammesse distanze diverse qualora i confini dell'azienda coincidano con confini naturali.

La concessione delle aziende faunistico-venatorie è accordata per un periodo stabilito in sei anni ed è rinnovabile.

La vigilanza per il rispetto delle norme e dei regolamenti venatori all'interno delle aziende faunistico-venatorie è affidata alle guardie giurate dell'azienda medesima, od a quelle delle associazioni di categorie riconosciute dei concessionari di aziende faunistico-venatorie all'uopo incaricate, ed agli agenti ed alle guardie di cui all'art. 27 della legge 27 dicembre 1977, n. 968.

Le aziende faunistico-venatorie sono segnalate con tabelle recanti, oltre al nome dell'azienda, la scritta «azienda faunistico-venatoria, caccia consentita ai soli autorizzati».

Dette tabelle debbono essere collocate lungo tutto il perimetro dell'azienda su pali o alberi ad un'altezza da tre a quattro metri e ad una distanza di circa 100 metri l'una dall'altra e comunque in modo che le tabelle siano reciprocamente visibili.

Art. 2.

Caratteristiche dell'azienda

Nelle aziende faunistico-venatorie è autorizzata la caccia secondo piani annuali di abbattimento, elaborati dal concessionario nell'osservanza dei modelli-tipo che fanno riferimento ai seguenti parametri:

caratteristiche ambientali;

indirizzo faunistico;

carico ottimale di specie selvatiche per unità di superficie;

la cattura di specie stanziali per la produzione e la tutela delle quali è concessa l'autorizzazione dell'azienda faunistico-venatoria ai fini di cessione o di conferimento per il ripopolamento. Detta cattura deve esercitarsi su soggetti riprodottisi allo stato naturale;

superficie dell'azienda faunistico-venatoria;

strutture produttive delle specie selvatiche in ordine alle quali è data la concessione.

I piani di abbattimento di cui al precedente comma devono essere approvati dall'amministrazione regionale, previo accertamento dell'effettiva consistenza della selvaggina.

Art. 3.

Domanda per la concessione - Requisiti

La domanda di concessione di azienda faunistico-venatoria deve essere presentata alla Regione - assessorato agricoltura, foreste, caccia e pesca, da privati singoli od associati e da enti pubblici, tramite l'amministrazione provinciale che, con atto del consiglio provinciale, esprime il suo motivato parere, sentiti i comuni interessati, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda medesima, corredata dai seguenti documenti:

a) mappa catastale in triplice copia dell'area che si intende costituire in azienda faunistico-venatoria con i numeri catastali dei terreni interessati; la carta deve essere accompagnata da un elenco nel quale a fianco di ciascun numero siano indicati le colture e l'estensione dei terreni, nonché il proprietario o possessore corrispondente;

b) atti comprovanti i titoli di proprietà o di possesso dei terreni; tali atti possono essere sostituiti da atto notorio;

c) piano di assestamento faunistico-venatorio di cui al successivo art. 5; detto piano viene aggiornato annualmente a cura del concessionario e trasmesso all'amministrazione provinciale entro il 31 maggio e deve essere approvato entro il 31 luglio;

d) descrizione particolareggiata delle caratteristiche fisiche, agronomiche e vegetazionali in genere;

e) corografia del territorio scala 1 : 25.000.

Qualora nell'azienda faunistico-venatoria siano compresi terreni di più proprietari (o possessori di terreni confinanti), alla domanda di concessione devono essere aggiunti i seguenti documenti:

atti da cui risulti il consenso dei proprietari o possessori dei terreni che entrano a far parte dell'azienda faunistico-venatoria con le indicazioni necessarie ad identificare i terreni stessi. Tali atti devono essere autenticati nelle forme di legge. Il consenso è vincolante per la durata della concessione e per i successivi rinnovi, salvo disdetta da comunicare almeno sette mesi prima della scadenza della concessione stessa.

Il decreto di concessione deve essere emesso entro un anno dalla presentazione della domanda.

La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza, anche senza la documentazione indicata ai precedenti commi qualora il concessionario dichiari, sotto la propria responsabilità, che nessuna modificazione si è verificata nello stato di fatto dell'azienda.

Il provvedimento di rinnovo deve essere emesso entro la data di scadenza della concessione. Decorso tale termine, senza che sia pervenuta nessuna notifica al concessionario, la concessione si intende tacitamente rinnovata per lo stesso periodo ed alle stesse condizioni vigenti nell'ultimo anno della concessione qualora sia stata corrisposta la tassa sulle concessioni regionali prevista per il rilascio della concessione.

Nel caso di mancato rinnovo, qualora il concessionario abbia interposto ricorso, l'attività venatoria è vietata sul territorio in contestazione, fino alla definitiva decisione del ricorso stesso.

Nel frattempo devono essere mantenute le tabelle perimetrali e la sorveglianza.

Nei provvedimenti di concessione o di rinnovo devono essere indicati, oltre al nominativo del concessionario, la durata della concessione o del rinnovo, la superficie dell'area interessata, gli estremi necessari per l'identificazione di essa, nonché gli estremi di versamento della tassa sulle concessioni regionali.

Art. 4.

Sospensione e revoca della concessione

La concessione di azienda faunistico-venatoria può essere sospesa o revocata, anche su proposta dell'amministrazione provinciale, dall'amministrazione regionale, quando dal concessionario siano commesse violazioni gravi alle disposizioni di legge od a quello del provvedimento di concessione.

In luogo del provvedimento di revoca o della sospensione della concessione, l'amministrazione regionale, avuto riguardo alle circostanze del fatto, può comminare al concessionario il pagamento alla tesoreria regionale di una somma da L. 500.000 a L. 3.000.000, quando il concessionario si renda responsabile di trascuranza grave nella manutenzione dell'azienda in concessione.

Qualora il pagamento della somma non sia effettuato nel termine di sessanta giorni è disposta la sospensione.

In caso di recidiva per la stessa violazione è disposta la revoca.

Con successivo provvedimento della giunta regionale, sentita la commissione consiliare permanente agricoltura, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sarà regolamentata la fattispecie delle violazioni da applicarsi ai casi concreti.

Trascorsi sessanta giorni dal provvedimento di revoca, l'amministrazione provinciale, qualora non sia interposto ricorso giurisdizionale, può prelevare dall'azienda faunistico-venatoria, a scopo di ripopolamento, la selvaggina catturabile, pagando al concessionario il controvalore di mercato detratto il quindici per cento per le spese di cattura. Il prelievo di selvaggina può essere effettuato anche nel caso di rinuncia alla concessione.

Art. 5.

Assestamento territoriale

Il piano di assestamento del territorio deve prevedere eventuali interventi di mantenimento e di ristrutturazione del territorio stesso mediante:

indagine sulle vocazioni ambientali e faunistiche;
rimboschimento e miglioramento dei boschi degradati;
apprestamenti pabulari naturali specie sulle terre incolte secondo l'indirizzo faunistico dell'azienda;
limitazione delle cause di nocività ambientale (sostanze chimiche in agricoltura, inquinamento, eccessiva eutrofizzazione, ed altro);
prevenzione e lotta agli incendi;
regimazione delle acque;
indirizzi agrari e zootecnici.

Per le aziende faunistico-venatorie palustri, il piano di assestamento dovrà prevedere interventi di conservazione dell'habitat e di eventuale ripristino, quali:

creazione di canali sussidiari di convoglio e di scolo delle acque, controllo degli inquinamenti e dello sviluppo della vegetazione, ripulitura dei fondali per il mantenimento di un livello medio delle acque favorevole agli uccelli acquatici e limicoli, creazione di invasi per i periodi di siccità e realizzazione di apprestamenti per favorire la nidificazione.

Le opere di rimboschimento e miglioramento dei boschi degradati potranno essere effettuate anche direttamente dalla Regione, dalle comunità montane, e con il concorso dei comuni e delle università agrarie, in conformità delle normative vigenti.

I concessionari delle aziende faunistico-venatorie nonché i proprietari e conduttori dei fondi inseriti nelle aziende stesse possono accedere, in conformità con le leggi in vigore, ai benefici pubblici per la realizzazione di opere atte al ripristino degli ambienti, in particolare nelle zone umide o palustri ai fini di facilitare la sosta alla selvaggina migratoria.

Art. 6.

Caratteristiche ambientali

Le caratteristiche ambientali vengono desunte in base ai seguenti parametri:

copertura vegetale;
assetto idrogeologico;
estensione territoriale;
grado di antropizzazione;
ordinamenti ed orientamenti agro-culturali e forestali.

Art. 7.

Classificazione delle aziende

In base alle caratteristiche ambientali le aziende faunistico-venatorie sono individuate in:

aziende faunistico-venatorie boschive quando tutta o la maggior parte della superficie è interessata da bosco;
aziende faunistico-venatorie non boschive quando tutta o la maggior parte della superficie sia interessata da coltivazioni;
aziende faunistico-venatorie palustri quando tutta o la maggior parte della superficie sia interessata da aree umide.

Al fine di proteggere e favorire la conservazione degli ambienti palustri di rilevante valore naturale, è consentita la costituzione di aziende faunistico-venatorie anche quando la superficie umida o palustre non costituisce la parte prevalente del territorio; in ogni caso tale superficie non deve essere inferiore a 100 ettari.

Art. 8.

Vocazione faunistica

Il concessionario, in relazione alle caratteristiche ambientali e quindi al tipo di azienda prescelta secondo quanto previsto al precedente art. 7, dovrà indicare le specie da produrre per il conseguimento delle finalità proprie della stessa, nell'ambito delle specie come sotto attribuite a ciascun tipo:

azienda faunistico-venatoria boschiva: capriolo, cervo, daino, muflone, cinghiale, nonché fagiano come specie complementare.

Quando la superficie dell'azienda investita a bosco sia inferiore al sessanta per cento della superficie totale, all'azienda vengono attribuite, come specie alternative su una delle quali esercitare la scelta, anche lepre e starna;

azienda faunistico-venatoria non boschiva con coltivazioni promiscue e presenza alternativa di siepi, sieponi e boschetti: lepre, starna e pernice (alectoris rufa) nonché fagiano come specie complementare.

Nel caso in cui la superficie dell'azienda faunistico-venatoria investita a coltivazioni sia inferiore al settanta per cento della superficie totale, all'azienda vengono attribuite, come specie alternative su una o più delle quali esercitare la scelta, anche capriolo, cervo, daino, muflone e cinghiale.

Qualora l'azienda faunistico-venatoria presenti caratteristiche montane e di rocciosità, potrà essere consentita la produzione della pernice e della coturnice.

Allorché l'azienda faunistico-venatoria sia collocata in tutto o in parte oltre i 400 metri di quota, in considerazione delle particolari complessità ambientali, la scelta delle specie costituenti l'indirizzo faunistico può esercitarsi su tutte quelle indicate dalla legge.

Quando l'indirizzo faunistico delle aziende faunistico-venatorie, di cui al comma precedente, sia articolato su una o più specie di ungulati, il richiedente la concessione dovrà altresì produrre il piano di assestamento forestale compatibile con gli adempimenti di cui al precedente art. 5.

Art. 9.

Specie faunistiche

Il carico minimo viene individuato nei seguenti rapporti fra capi riproduttori — o branchi — ed ettaraggio, avuto riguardo alla potenzialità alimentare del territorio:

UNGULATI

Specie	N. capi	N. ottimale ettari per capo
—	—	—
cervo	1	100
daino	1	70
muflone	1	40
capriolo	1	50
cinghiale	1	50

Con le specie ungulate può convivere il fagiano nel rapporto un capo per 10 ettari.

Fra le specie ungulate sopra indicate è prevista compatibilità per:

cervo, capriolo, cinghiale;
daino, muflone, cinghiale.

Fatta eccezione per il caso di immissione di riproduttori, nel quale il rapporto dovrà essere di un maschio ogni due femmine, le famiglie dovranno avere, di massima, la seguente composizione tipo:

capriolo: una famiglia composta da un maschio territoriale, una femmina riproduttrice, un maschio o una femmina giovane e dai cuccioli dell'anno, ogni 250 ettari circa;

cervo: una famiglia composta da un maschio territoriale, tre femmine riproduttrici, un maschio giovane, una femmina giovane e dai cuccioli dell'anno, ogni 800 ettari circa;

daino: una famiglia composta da due maschi territoriali, sei femmine riproduttrici, due maschi giovani, due femmine giovani e dai cuccioli dell'anno, ogni 1.200 ettari circa;

muflone: una famiglia composta da due maschi territoriali, cinque femmine riproduttrici, due maschi giovani, due femmine giovani e gli agnelli dell'anno, ogni 600 ettari circa;

cinghiale: una famiglia composta da due maschi territoriali, cinque femmine riproduttrici, tre maschi giovani, tre femmine giovani e dai cuccioli dell'anno, ogni 500 ettari circa.

SELVAGGINA STANZIALE

Specie	N. minimo di capi per branco	N. ettari per branco	N. ottimale dei branchi per superficie
—	—	—	—
starna	4 - 5	50	5/200 ettari
pernice	3 - 4	70	3/200 ettari
coturnice	4	100	2/200 ettari

fagiano: un capo ogni 10 ettari;
lepre: un capo ogni 20 ettari.

Le presenze di cui sopra si riferiscono a capi censiti a fine caccia e dopo i prelevamenti.

Tali rilievi possono avvenire, oltre che sui branchi, anche su coppie o su individui isolati.

Le quantità indicate per superficie rappresentano il carico minimo di cui garantire la presenza il quarto anno della concessione; allo scadere della prima concessione di azienda faunistico-venatoria il carico dei riproduttori stimato dovrà risultare aumentato almeno del cinquanta per cento e del trenta per cento per il cervo.

L'Amministrazione regionale potrà procedere, previo accertamento dell'amministrazione provinciale competente, al rinnovo della concessione anche nel caso di decremento o di assenza di incremento quando ciò sia dovuto ad epizoozie o calamità naturali, opportunamente segnalate, comunque a fatti non imputabili al concessionario e riconosciuti tali in sede di annuale aggiornamento del piano faunistico-venatorio.

Art. 10.

Struttura produttiva

Avuto riguardo alle finalità generali dell'azienda faunistico-venatoria, costituiscono strutture produttive tutte quelle realizzate per l'incremento delle specie per le quali è data la concessione.

Esse sono individuate in punti di somministrazione di alimenti e di abbeverata.

Il loro numero è fissato in:

uno per famiglia per gli ungulati;
uno per brigata per le altre specie.

Impianti quali: incubatrici, madri artificiali, voliere, locali di isolamento, recinti di prelievo e simili, ed altro, possono essere previsti dal concessionario come dotazioni per interventi integrativi, di assestamento, di emergenza o sanitari.

Art. 11.

Conferimenti

Le amministrazioni provinciali possono provvedere alla cattura all'interno delle aziende faunistico-venatorie, per ciascun anno di durata della prima concessione, eccettuate le due prime stagioni venatorie e per ciascun anno del periodo di rinnovo, della selvaggina allo stato naturale nelle specie costituenti l'indirizzo faunistico, in misura di un capo per le superfici sotto indicate o frazioni di esse, contro pagamento dell'ottantacinque per cento del prezzo di mercato, destinata al ripopolamento:

cervo	1	per ogni 1.800 ettari
capriolo	1	per ogni 500 ettari
daino	1	per ogni 600 ettari
lepre	1	per ogni 90 ettari
muflone	1	per ogni 600 ettari
cinghiale	1	per ogni 500 ettari
pernice	1	per ogni 50 ettari
starna	1	per ogni 40 ettari
coturnice	1	per ogni 50 ettari

Alle operazioni di cattura collabora gratuitamente il personale dell'azienda faunistico-venatoria.

Per gli ungulati, i soggetti conferiti devono avere una età compresa fra uno e tre anni.

Sulle eventuali vendite di selvaggina catturata da parte del concessionario, l'ente pubblico ha diritto di prelazione.

Art. 12.

Integrazione - Rinsanguamento fauna

Fatti salvi gli adempimenti della fase di primo impianto, come già regolamentata, possono avvenire operazioni di integrazione o rinsanguamento.

Per quanto attiene alle specie non comprese fra quelle costituenti l'indirizzo faunistico specifico, determinante per la concessione dell'azienda faunistico-venatoria, sono consentite ulteriori immissioni di selvaggina, purché siano in quantità da non danneggiare i livelli di presenza ed incremento delle specie costituenti l'indirizzo faunistico.

L'immissione di tali specie dovrà avvenire alla presenza del personale incaricato dall'amministrazione provinciale che dovrà redigere apposito verbale. Il concessionario potrà procedere alla:

eventuale integrazione delle specie stanziali da effettuare non oltre il 15 agosto di ogni anno;

immissione di ulteriori capi di selvaggina fino al 30 novembre di ogni anno esclusivamente in zone precluse alla caccia (riservino) la cui estensione dovrà essere non inferiore al dieci per cento e non superiore al venti per cento del territorio della azienda.

Art. 13.
Prelievo venatorio

Il prelievo venatorio per le specie determinanti l'indirizzo faunistico è consentito secondo le previsioni del piano di abbattimento di cui al precedente art. 2.

Il prelievo venatorio per le specie non determinanti l'indirizzo faunistico è soggetto alle limitazioni previste dal calendario venatorio.

Nelle aziende faunistico-venatorie palustri l'esercizio venatorio nel rispetto delle disposizioni del calendario venatorio, si effettua determinando:

la durata della giornata venatoria;

il numero dei cacciatori gornalieri in rapporto alla capacità dell'ambiente;

i giorni di caccia settimanali;

l'individuazione di un'area di divieto assoluto di caccia che non dovrà essere inferiore al cinquanta per cento della superficie della zona umida compresa nell'azienda faunistico-venatoria;

gli appostamenti e la loro tipologia.

Nelle aziende faunistico-venatorie, non palustri, l'esercizio venatorio, nel rispetto delle disposizioni del calendario venatorio, è regolato determinando:

la durata della giornata di caccia;

le zone di caccia;

il numero dei cacciatori rapportato alla capacità dell'ambiente. Tale numero non può essere superiore ad uno per ogni 50 ettari ad eccezione per la battuta alla selvaggina ungulata e per gli appostamenti alla selvaggina migratoria;

l'individuazione di un'area di divieto di caccia permanente non inferiore al dieci per cento della superficie dell'azienda.

Nelle aziende faunistico-venatorie l'amministrazione provinciale competente consente l'abbattimento selettivo, da esercitarsi possibilmente in periodo di caccia aperta su soggetti malformati o malati indipendentemente dal sesso o dall'età e su quelli al termine della capacità riproduttiva.

Nel caso di necessità di bonifica del territorio da cani randagi, gatti rinselvatichiti e di controllo delle popolazioni di volpi, previa autorizzazione delle amministrazioni provinciali, si possono effettuare abbattimenti controllati, anche in periodi di caccia chiusa.

Delle operazioni di ripopolamento, abbattimento selettivo, cattura e caccia esercitate sulle specie determinanti l'indirizzo faunistico-venatorio come su quelle non determinanti, è tenuta nota in apposito registro a disposizione dell'amministrazione provinciale e dell'amministrazione regionale, che esercita attraverso l'assessorato regionale agricoltura, foreste, caccia e pesca, il coordinamento regionale di detta operazione.

Le eventuali quote di accesso nelle aziende faunistico-venatorie saranno fissate annualmente dai concessionari delle aziende stesse, in base alle previsioni di spesa ed approvate da una commissione di esperti di cui almeno uno indicato dall'associazione di categoria e riconosciuta dei concessionari di aziende faunistico-venatorie.

La commissione nominata dalla giunta regionale, sentita la commissione consiliare permanente agricoltura, sarà presieduta dall'assessore regionale all'agricoltura o da un suo delegato.

Art. 14.
Aree demaniali

Ai fini di una migliore conduzione dell'azienda ed allo scopo di tutelare la sosta della selvaggina migratoria, il concessionario può richiedere l'inclusione di aree demaniali della Regione per un massimo del dieci per cento della relativa superficie.

A tal riguardo, qualora il concessionario produca al competente assessorato regionale copia della domanda occorrente per ottenere la prescritta autorizzazione demaniale, i terreni, corsi o specchi d'acqua interessati restano sottratti all'esercizio venatorio di chiunque ed in tal caso debbono, a cura dello stesso concessionario, essere tabellati con cartelli contenenti la dicitura « divieto di caccia - aree demaniali ».

Dal momento del pagamento del relativo canone di concessione, cessa il divieto di caccia.

E' altresì prevista l'inclusione coattiva di aree private intercluse la cui mancata inclusione potrebbe impedire la costituzione dell'azienda stessa anche in modo omogeneo.

Tale inclusione non può superare il sette per cento del territorio complessivo dell'azienda. In tale territorio è vietato l'esercizio venatorio.

Art. 15.
Zone cinofile

Nell'azienda faunistico-venatoria è consentita, affidata alle associazioni venatorie riconosciute dei concessionari delle aziende stesse, la costituzione di zone di addestramento cani, in periodi di caccia chiusa alla selvaggina stanziale, per l'educazione cinofila e venatoria del cacciatore:

a) su selvaggina riprodotta allo stato naturale escluso il periodo della formazione dei nidi e della riproduzione;

b) su selvaggina riprodotta in cattività.

Le zone devono essere limitate e non superare il cinque per cento della superficie dell'azienda.

Nelle zone di addestramento cani previste dal presente articolo e quelle previste in altri territori concessi o da concedere è fatto divieto di abbattimento di qualsiasi tipo di selvaggina anche riprodotta in cattività. Dall'entrata in vigore della presente legge cessano concessioni od autorizzazioni rilasciate a qualsiasi titolo fino alla regolamentazione definitiva che farà parte integrante della legge quadro regionale sulla caccia.

Art. 16.
Controlli e verifiche

La Regione provvede ad effettuare controlli tecnici allo scopo di verificare la rispondenza della conduzione dell'azienda alle norme di legge, avvalendosi anche delle strutture tecniche delle amministrazioni provinciali.

Art. 17.
Tasse di concessione regionale

Il numero d'ordine sedici, sub numero due, della tariffa allegata alla legge regionale 2 maggio 1980, n. 30, è sostituito dal seguente: le tasse di concessione regionali per le concessioni di aziende faunistico-venatorie sono stabilite in L. 3.500 ad ettaro.

Le tasse di concessione previste dal precedente comma sono ridotte alla misura di un quinto per le concessioni di aziende faunistico-venatorie ubicate in ambiti territoriali classificati depressi dalle norme vigenti.

In sede di prima applicazione della presente legge, le tasse di concessione pagate od eventualmente dovute per le riserve di caccia relative all'anno 1982, sono trasferite proporzionalmente a copertura delle tasse di concessione regionali per le aziende faunistico-venatorie provenienti dalla trasformazione di riserve di caccia.

In sede di prima applicazione della presente legge, le tasse di concessione di cui al primo comma del presente articolo, sono ridotte a L. 1.500 ad ettaro per i primi tre anni di concessione di aziende faunistico-venatorie.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 18.
Documentazione integrativa

Ai fini dei consensi dei proprietari dei terreni inclusi nel territorio, per le aziende provenienti dalla trasformazione di riserva di caccia, valgono quelli di cui all'atto consortile di costituzione della riserva stessa, salvo disdetta, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Le documentazioni, agli atti delle amministrazioni provinciali, di costituzione delle riserve di caccia, sono valide a tutti gli effetti per la trasformazione delle riserve in aziende.

Le amministrazioni provinciali, ai fini dell'istruttoria, potranno richiedere le planimetrie aggiornate e l'eventuale documentazione necessaria per la trasformazione delle riserve in aziende faunistico-venatorie.

Art. 19.
Divieto esercizio venatorio su territorio vincolato

Nei territori già riserve di caccia è vietato a chiunque esercitare l'attività venatoria fino ad eventuali adozioni di provvedimenti istitutivi di aziende faunistiche e comunque entro e non oltre il 18 gennaio 1983.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 14 settembre 1982

SANTARELLI

Il visto del commissario di Governo è stato apposto il 10 *settembre* 1982.

(5237)

LEGGE REGIONALE 15 settembre 1982, n. 41.

Disciplina delle acque di scarico provenienti da fognature pubbliche e da insediamenti civili.

(*Pubblicata nel suppl. ord. n.* 2 *al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 27 *del* 4 *ottobre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La presente legge ha per oggetto:

la disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature diretti e indiretti, in tutte le acque superficiali e sotterranee, nonché sul suolo e negli strati superficiali del suolo;

la disciplina degli scarichi degli insediamenti civili, diretti e indiretti, in tutte le acque superficiali e sotterranee, sul suolo e negli strati superficiali del suolo;

la delega ai comuni per l'autorizzazione e il controllo degli scarichi in mare territoriale;

le modalità di aggiornamento del catasto degli scarichi.

Ai fini dell'applicazione della presente legge, le acque superficiali e sotterranee, il suolo e strati superficiali del suolo devono intendersi come definiti nelle deliberazioni del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento del 4 febbraio 1977 e del 30 dicembre 1980.

Art. 2.

Ai fini della presente legge i corpi ricettori in relazione all'uso a cui sono destinati ed alle loro caratteristiche sono suddivisi in:

A) corpi idrici destinati ad uso potabile dal piano regolatore generale acquedotti approvato con legge 4 febbraio 1963, n. 129, e successive modifiche ed integrazioni;

suolo e strati superficiali del suolo quando siano connessi alle falde acquifere sotterranee identificate dal piano regionale di risanamento delle acque e successive modifiche ed integrazioni;

serbatoi e laghi anche se salmastri;

corpi idrici sedi di banchi naturali di molluschi eduli lamellibranchi nonché destinati alla mitilicoltura, identificati con deliberazione della giunta regionale n. 4206 del 14 luglio 1981 e con eventuali successivi provvedimenti;

corpi ricettori situati in comprensori soggetti a tutela o particolarmente inquinati individuati dal piano regionale di risanamento delle acque e successive modifiche ed integrazioni;

B) corpi ricettori non compresi nella precedente lettera *A*).

Art. 3.

Gli scarichi delle pubbliche fognature esistenti devono essere adeguati entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge alle seguenti norme:

1) se hanno recapito nei corpi ricettori di cui alla lettera *A*) del precedente art. 2, devono essere adeguati ai limiti di accettabilità di cui alla tabella «*A*» allegata alla legge 10 maggio 1976, n. 319;

2) se hanno recapito nei corpi ricettori di cui alla lettera *B*) del precedente art. 2 devono essere adeguati:

ai limiti di accettabilità di cui alla tabella «*A*» allegata alla legge 10 maggio 1976, n. 319, quando derivino da insediamenti con popolazione superiore a 10.000 abitanti;

ai limiti di accettabilità di cui alla tabella «*C*», allegata alla legge 10 maggio 1976, n. 319, quando derivino da insediamenti con popolazione compresa tra 3.000 e 10.000 abitanti;

ai limiti di accettabilità di cui alla tabella «*C*» allegata alla legge 10 maggio 1976, n. 319, limitatamente ai parametri: solidi sedimentabili e C.O.D. (domanda ossigeno chimico), quando derivino da insediamenti con popolazione inferiore a 3.000 abitanti.

Tali limiti devono individuarsi con riferimento al numero di persone effettivamente presenti.

Gli scarichi attivati dopo l'entrata in vigore della presente legge devono essere conformi ai limiti di accettabilità di cui alla tabella «*A*» allegata alla legge 10 maggio 1976, n. 319.

Art. 4.

I comuni, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'allegato n. 4 alla delibera 4 febbraio 1977 del Comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento devono:

a) se provvisti di strumento urbanistico vigente, predisporre un progetto, anche se di massima, dell'impianto di depurazione e adottare apposita variante allo strumento urbanistico per la identificazione dell'area idonea alla realizzazione dello stesso, ai sensi della legge 3 gennaio 1978, n. 1;

b) se provvisti di strumento urbanistico adottato e trasmesso alla Regione, adottare apposita variante ai sensi della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche ed integrazioni, per l'individuazione dell'area necessaria alla realizzazione dell'impianto di depurazione.

I comuni sprovvisti di strumento urbanistico vigente o adottato sono tenuti a individuare sulle planimetrie catastali comunali entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sulla base di un progetto anche di massima, l'area idonea per la realizzazione dell'impianto di depurazione al fine di poter procedere alla espropriazione dell'area stessa per pubblica utilità.

Art. 5.

Gli scarichi degli insediamenti civili, come definiti dall'art. 1-*quater*, lettera *B*), della legge 8 ottobre 1976, n. 690, sono distinti in:

A) scarichi di insediamenti turistici ricettivi complementari quali campeggi ed asili per mobili destinati ad alloggi temporanei itineranti e simili;

B) scarichi di insediamenti di consistenza superiore a 50 vani o 5.000 metri cubi indipendentemente dalla superficie sulla quale insistono, ovvero di qualunque consistenza che insistano in aree ove il rapporto cubatura complessiva-superficie è superiore a 0,2 metri cubi/metri quadri, derivanti esclusivamente da servizi igienici e/o mense e da acque meteoriche;

C) scarichi di insediamenti di consistenza inferiore a 50 vani o 5.000 metri cubi che insistano in aree ove il rapporto cubatura complessiva/superficie è inferiore a 0,2 metri cubi/metri quadri, derivanti esclusivamente da servizi igienici e/o mense e da acque meteoriche;

D) scarichi di imprese agricole considerate insediamenti civili ai sensi della delibera 8 maggio 1980 del Comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento, ove non sia rispettato quanto previsto al punto 2.3 dell'allegato 5 alla delibera 4 febbraio 1977 del Comitato interministeriale medesimo;

E) scarichi di insediamenti aventi origine diversa.

Art. 6.

Gli scarichi degli insediamenti civili esistenti debbono essere immessi nelle fognature pubbliche entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, previa autorizzazione dell'ente competente.

Qualora le acque di scarico, immesse nelle pubbliche fognature, non provengano esclusivamente da servizi igienici e/o mense e da acque meteoriche, debbono essere preventivamente depurate fino ai limiti della tabella «*C*» allegata alla legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modifiche e integrazioni entro il termine di cui al comma precedente, salvo quanto previsto dai regolamenti emanati dall'ente competente.

Quando l'ente competente non ritenga possibile l'allaccio degli scarichi ai collettori esistenti si applica la seguente disciplina:

1) gli scarichi di cui alle lettere *A*), *B*), *D*), *E*), del precedente art. 4 debbono essere adeguati:

ai limiti di accettabilità previsti dalla tabella «*A*» allegata alla legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modifiche ed integrazioni, quando siano immessi nei corpi ricettori indicati alla lettera *A*) del precedente art. 2;

ai limiti di accettabilità previsti dalla tabella «*C*» allegata alla legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modifiche ed integrazioni, quando siano immessi nei corpi ricettori indicati alla lettera *B*) del precedente art. 2;

2) gli scarichi di cui alla lettera *C*) del precedente art. 3 debbono essere adeguati ai sistemi di smaltimento previsti nell'allegato 5 alla delibera 4 febbraio 1977 del Comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento.

L'adeguamento ai limiti suddetti deve avvenire entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Gli scarichi attivati dopo l'entrata in vigore della presente legge devono essere conformi ai limiti di accettabilità di cui alla tabella «*A*» allegata alla legge 10 maggio 1976, n. 319.

Art. 7.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge i titolari degli scarichi di cui al precedente art. 5 devono richiedere l'autorizzazione allo scarico al comune territorialmente competente, ovvero il rinnovo dell'autorizzazione.

Le relative domande devono essere redatte in conformità allo schema allegato alla presente legge, che ne fa parte integrante (allegato n. 1).

I titolari degli scarichi di cui alla lettera *E*) del precedente art. 5 unitamente alla domanda presentano la scheda tecnica (allegato n. 2) debitamente compilata.

L'autorizzazione provvisoria si intende concessa se non è rifiutata entro sei mesi dalla data della presentazione della relativa domanda, fermo restando il potere dell'autorità competente di revocare l'autorizzazione *ope legis* o di rilasciare l'autorizzazione espressa con le eventuali prescrizioni del caso.

Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'art. 6 della presente legge, i titolari degli scarichi presentano all'ente competente il progetto dell'impianto di pretrattamento e/o depurazione per l'approvazione.

L'ente competente, nel prendere in considerazione le richieste di autorizzazione, esamina l'opportunità di coordinare la realizzazione degli impianti, promuovendo l'attuazione di impianti di pretrattamento e di depurazione centralizzati a servizio di più utenze e di incentivare il ricorso a procedimenti che permettano di conseguire il massimo di efficienza e di economia della gestione, tenendo presente l'esigenza di ridurre i consumi energetici.

Art. 8.

Nel caso in cui sia necessario operare l'allontanamento delle acque di rifiuto e dei liquami a mezzo di autoespurgo ed il servizio non venga effettuato direttamente dall'ente competente, le operazioni di raccolta, trasporto, conferimento, depurazione e scarico sono autorizzate e soggette al controllo da parte dell'ente stesso.

Le spese per le operazioni di cui sopra sono a carico dell'interessato.

Per la gestione dei servizi di autoespurgo le imprese devono essere preventivamente autorizzate dall'ente competente.

Le imprese già in attività alla data di entrata in vigore della presente legge devono richiedere l'autorizzazione entro tre mesi dalla stessa data.

Fino alla emanazione dei provvedimenti regionali di cui al primo comma dell'art. 2 della legge 5 marzo 1982, n. 62, le acque di rifiuto ed i liquami devono essere conferiti ad impianti di depurazione idonei a conseguire i limiti previsti dalla presente legge ovvero immersi in pubbliche fognature collegate con impianti di depurazione.

Art. 9.

A norma dell'art. 9 della legge 10 maggio 1976, n. 319, gli scarichi di cui ai precedenti articoli 3 e 5 devono essere resi accessibili per il campionamento nel punto subito a monte rispetto al punto di immissione nei corpi ricettori.

I limiti di accettabilità fissati dalla vigente normativa non possono essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.

Gli scaricatori di piena di reti fognanti di tipo misto devono essere dimensionati in modo da garantire il raggiungimento di rapporti di diluizione compresi tra 1:3 e 1:6 rispetto alla portata nera media, in relazione al livello di inquinamento del corpo ricettore.

La Regione può richiedere l'adozione di valori più restrittivi qualora il recapito avvenga in corpi ricettori situati in com-

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in *vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca* dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10, presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO — 1982

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 72.000
	semestrale	L. 40.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 100.000
	semestrale	L. 55.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi*:	
	annuale	L. 96.000
	semestrale	L. 53.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi alle *specialità medicinali*:	
	annuale	L. 85.000
	semestrale	L. 47.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi* dei *supplementi ordinari*:	
	annuale	L. 165.000
	semestrale	L. 92.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 30.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 28.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 450
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 450

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 65.000
Abbonamento semestrale	L. 35.000

Un fascicolo L. 400 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.
Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: 85082221 - 85082149.

prensori particolarmente inquinati o soggetti a tutela, individuati dal piano regionale di risanamento delle acque e successive modificazioni.

La Regione può autorizzare, altresì, l'adozione di rapporti di diluizione meno restrittivi per scaricatori di piena già esistenti nel caso di cui il recapito avvenga nei corpi ricettori di cui alla lettera *B*) del precedente art. 2 qualora per specifiche e motivate determinazioni tecniche non sia possibile l'adeguamento ai valori di cui ai commi precedenti.

Art. 10.

I controlli previsti dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modifiche ed integrazioni, sono di competenza dei comuni singoli o associati.

Le funzioni tecniche di vigilanza e di controllo sono svolte da servizi multizonali per l'attuazione della legge n. 319 del 1976 istituiti nell'ambito di quelli previsti dall'art. 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, utilizzando il personale e le strutture dei laboratori provinciali di igiene e profilassi.

La Regione, ai sensi dell'art. 4, lettera *B*), della legge 10 maggio 1976, n. 319, dirige e coordina l'attività dei servizi di cui ai commi precedenti disponendo, se necessario, l'integrazione operativa tra gli stessi anche al di fuori dei rispettivi ambiti territoriali al fine di garantire un sistema di controllo omogeneo sul territorio regionale.

Sino all'attuazione dei servizi multizonali di cui al secondo comma del presente articolo le funzioni tecniche di vigilanza e di controllo sugli scarichi sono svolte dai laboratori provinciali di igiene e profilassi.

Art. 11.

Le funzioni amministrative concernenti la disciplina degli scarichi diretti in mare comunque provenienti dal territorio costiero delegate alla Regione ai sensi dell'art. 103 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono subdelegate ai comuni o loro consorzi competenti per territorio.

Le funzioni di indirizzo e coordinamento sono esercitate dagli organi regionali, nell'ambito delle rispettive competenze, in conformità alle leggi vigenti ed alle direttive impartite dal Governo ai sensi dell'art. 4, terzo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Qualora i comuni o loro consorzi non adempiano all'espletamento delle funzioni loro delegate ovvero violino le leggi o le direttive regionali, la Regione esercita il potere sostitutivo con le modalità di cui all'art. 30 della legge regionale 20 dicembre 1978, n. 74.

Art. 12.

Entro il 31 marzo di ogni anno i comuni singoli o associati comunicano alle amministrazioni provinciali con apposite schede (allegato n. 2) e con riferimento alla situazione esistente al 31 dicembre dell'anno precedente:

1) i dati relativi alle variazioni degli scarichi pubblici e privati nei corpi ricettori;

2) i dati relativi alle nuove autorizzazioni allo scarico nei vari corpi ricettori rilasciate ai titolari degli insediamenti.

Le amministrazioni provinciali utilizzano le notizie di cui sopra per l'aggiornamento del catasto degli scarichi.

Nelle fasi di prima attuazione della presente legge i comuni singoli o associati trasmettono entro il 31 marzo 1983, mediante la scheda di cui al primo comma, i dati relativi a tutti gli scarichi esistenti alla data del 31 dicembre 1982, nonché copia delle autorizzazioni rilasciate.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 15 settembre 1982

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 10 settembre 1982.

(*Omissis*).

(5238)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100823210)